Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 260

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 8 ottobre 1973 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Lazio:

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 260 DELL'8 OTTOBRE 1973:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 62: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Bollettino delle estrazioni delle obbligazioni 5 % serie ordinaria trentennale; 5 % serie ordinaria trentacinquennale; 5,50 % serie speciale « Ricostruzione edilizia »; 5,50 % serie ordinaria trentennale; 6 % serie speciale « A.N.A.S. »; 6 % serie ordinaria trentennale; 7 % serie speciale « A.N.A.S. »; 7 % serie ordinaria ventennale; 7 % serie ordinaria trentennale, effettuate il 1° ottobre 1973.

(11652)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. **1287.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 376 sono inseriti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola diretta a fini speciali di « Servizio sociale » della durata di anni tre.

Scuola di servizio sociale

Art. 377. — E' istituita nell'Università di Pisa una scuola superiore di servizio sociale, ai sensi dell'articolo 20, lettera *a*) del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.

La scuola si propone di preparare all'esercizio della professione di assistente sociale mediante l'insegnamento teorico delle discipline necessarie e la sua integrazione con le opportune esercitazioni pratiche e tirocini professionali.

La scuola conferisce il diploma di assistente sociale.

Art. 378. — La scuola gode di autonomia agli effetti didattici.

I proventi della scuola, costituiti dalle tasse scolastiche, dagli eventuali contributi dello Stato, dell'università, di enti pubblici e privati interessati al funzionamento della scuola, sono amministrati separatamente dalle entrate universitarie.

La scuola ha un proprio bilancio che viene approvato dal consiglio di amministrazione dell'università, quale allegato del bilancio universitario.

Art. 379. — Possono essere ammessi alla scuola tutti coloro che sono in possesso di un titolo di studio valido per l'accesso ad una facoltà universitaria.

Nella eventualità che le domande di ammissione siano superiori alle possibilità ricettive, la scuola subordina l'iscrizione al superamento di prove attitudinali, stabilendo in tal caso il numero massimo delle iscrizioni.

Art. 380. — Gli organi della scuola sono:

1) il consiglio di amministrazione;

2) il direttore;

3) il comitato didattico-scientifico.

Tali organi vengono rinnovati ogni tre anni e sono riconfermabili.

4) il corpo accademico.

Art. 381. — Il consiglio di amministrazione è composto da:

Il rettore dell'Università di Pisa o suo delegato, che lo presiede;

Un professore designato dalla facoltà di scienze politiche;

Un professore designato dalla facoltà di giurisprudenza;

Un professore designato dalla facoltà di medicina;

Un membro del consiglio di amministrazione della università designato dallo stesso;

Il direttore;

Il vice-direttore;

Tre membri eletti dal comitato didattico-scientifico tra i docenti e assistenti della scuola che ne fanno parte;

Tre rappresentanti degli studenti designati dagli studenti facenti parte del Corpo accademico.

Fa altresì parte del consiglio un rappresentante di ogni ente locale che, all'atto dell'approvazione del presente statuto, partecipi al finanziamento della scuola per almeno tre milioni di lire all'anno.

Il consiglio di amministrazione può cooptare rappresentanti di altri enti pubblici e privati che contribuiscano in modo permanente al finanziamento della scuola, per almeno tre milioni di lire all'anno, per un massimo di tre posti.

Il consiglio elegge nel suo seno un vice-presidente. Viene convocato dal presidente, o in mancanza dal vice-presidente, di propria iniziativa o su richiesta del direttore, o di almeno la metà dei suoi componenti, e si riunisce almeno due volte l'anno, all'inizio dell'anno accademico e alla fine delle lezioni.

Il consiglio di amministrazione ha competenza a deliberare su tutti gli affari inerenti alla organizzazione ed all'attività della scuola. Per le questioni di natura didattica-scientifica il consiglio delibera dopo aver sentito il comitato didattico-scientifico. Per le questioni disciplinari il consiglio delibera dopo aver sentito il direttore: in tal caso i rappresentanti degli studenti si allontanano.

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice ed in caso di parità di voti prevale quello del presidente; quelle che riguardano modifiche del presente statuto richiedono però la maggioranza di due terzi dei componenti il consiglio e non sono efficaci senza la ratifica del senato accademico dell'Università di Pisa.

Al consiglio, e per esso al suo presidente, è affidata la rappresentanza della scuola.

Art. 382. — Il direttore viene nominato dal rettore dell'Università di Pisa su proposta del consiglio di amministrazione, sentito il comitato didattico-scientifico.

Il direttore ha la direzione amministrativa della scuola con poteri di impulso e coordinamento di tutta la attività didattica e scientifica.

Art. 383. — Il comitato didattico-scientifico è composto dai tre rappresentanti delle facoltà universitarie indicati nell'art. 5; da tre rappresentanti dei docenti della scuola; da due rappresentanti degli assistenti, forniti di diploma di assistente sociale; dal direttore o dal vice-direttore, che funge da segretario.

Al comitato didattico-scientifico compete ogni decisione attinente all'impostazione didattico-professionale della scuola e agli indirizzi dell'insegnamento e della ricerca, comprese le proposte di nomina del personale docente e assistente. I suoi pareri sono obbligatori e vincolanti.

Particolari incombenze inerenti al normale svolgimento dell'attività didattico-professionale, o a indagini e ricerche collegiali dirette a perfezionare i programmi di studio, a organizzare nuove esperienze, a coordinare seminari e tirocini, possono essere devolute ad un comitato ristretto (o équipe) formato in seno al comitato didattico-scientifico e all'occorrenza integrato da rappresentanti degli studenti.

Art. 384. — Il Corpo accademico è composto da tutti i docenti e assistenti della scuola, nonchè da sei studenti, eletti dagli studenti in numero di due per ogni anno di corso.

Esso ha funzioni consultive degli altri organi della scuola, che ne possono chiedere la convocazione al direttore ogni volta che sia opportuno.

Art. 385. — I docenti e gli assistenti della scuola sono nominati dal rettore dell'Università di Pisa, su proposta del consiglio di amministrazione, sentito il comitato didattico-scientifico. Essi sono scelti fra i docenti e assistenti dell'Università di Pisa e fra coloro che siano di riconosciuta competenza ed esperienza nelle materie che formano oggetto degli insegnamenti.

L'assistenza alle esercitazioni ed ai tirocini professionali è affidata a esperti la cui attività è coordinata dagli organi della scuola.

Art. 386. — Il corso degli studi per il conseguimento del diploma di assistente sociale ha la durata di tre anni. L'anno accademico coincide con quello indicato annualmente nel calendario dell'Università di Pisa.

Art. 387. — Le commissioni per gli esami di profitto sono composte da tre membri nominati dal direttore.

Per essere ammessi agli esami di diploma gli iscritti dovranno avere superato gli esami di profitto stabiliti dal programma della scuola.

La commissione per gli esami di diploma è composta di sette membri, scelti dal direttore, che la presiede.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una tesi scritta. La tesi deve prendere in considerazione un problema teorico-pratico di servizio sociale e riferirsi ad esperienze e ricerche fatte dallo studente.

Art. 388. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

Gruppo A — *Insegnamenti culturali di base*:

Politica sociale;

Principi teorici e metodologici; la sicurezza; il lavoro; ordinamento amministrativo dei servizi sociali;

Elementi di diritto:

persone e famiglia;
lavoro e sicurezza sociale;
Stato ed enti pubblici;
legislazione minorile (con cenni di diritto penale e procedura penale);

Storia delle istituzioni politiche e sociali;
Lineamenti di economia dello sviluppo;
Sociologia:

struttura e funzioni sociali;
analisi della società italiana;

Psicologia:

psicologia generale;
psicologia sociale;
psicologia applicata;
psicologia dinamica e dello sviluppo;

Antropologia culturale;
Medicina sociale:

nozioni generali di biologia, fisiologia e patologia;
problemi dello sviluppo;
salute pubblica;

Psichiatria, psicopatologia, igiene mentale;
Statistica metodologica e sociale.

Gruppo B — *Insegnamenti professionali*:

Servizio sociale;
Fenomenologia etica del servizio sociale:
storia, teoria, metodi, problemi;
Tecniche del servizio sociale: a livello individuale, di gruppo, di comunità;
Organizzazione dei servizi sociali;
Metodologia della ricerca sociale applicata al servizio sociale.

Art. 389. — Per quanto non disposto dal presente statuto sarà tempestivamente redatto dal consiglio di amministrazione della scuola e approvato con decreto del rettore dell'Università di Pisa un regolàmento della scuola comprendente tutte le disposizioni necessarie per il suo funzionamento.

Art. 390. — Sono annessi alla scuola due corsi di specializzazione per assistenti sociali, di durata annuale, in materia di servizio sociale scolastico e servizio sociale psichiatrico.

Tali corsi saranno diretti, rispettivamente, dal direttore dell'istituto di sociologia e dal direttore dell'istituto di psichiatria dell'Università di Pisa, e si potranno avvalere delle strutture amministrative e didattiche della scuola.

Le modalità organizzative di ciascun corso saranno specificate — per quanto non sia indicato nei due articoli seguenti — nel regolamento della scuola, di concerto con i due direttori. A questi ultimi sono devolute tutte le funzioni che in base all'art. 383 competono al comitato didattico-scientifico, in quanto compatibili.

Ai corsi di specializzazione sono ammessi — alle condizioni previste dal regolamento di cui sopra — i diplomati delle scuole di servizio sociale, ai quali, una volta superate le prove prescritte sarà conferito il diploma rispettivamente di assistente sociale scolastico e di assistente sociale psichiatrico.

Art. 391. — Gli insegnamenti del corso di specializzazione in servizio sociale scolastico vertono sulle seguenti materie:

1) Psicologia dell'età evolutiva;
2) Psicologia scolastica;
3) Psicopatologia (*);
4) Neuropsichiatria infantile (*);
5) Sociologia dell'educazione e della famiglia;
6) Orientamento scolastico e professionale;
7) Pedagogia;
8) Legislazione scolastica;
9) Ricerca sociale applicata;
10) Problemi dell'assistenza sociale nella scuola: principi, metodologia, tecniche.

Art. 392. — Gli insegnamenti del corso di specializzazione in servizio sociale psichiatrico vertono sulle seguenti materie:

1) Psicopatologia;
2) Semeiotica, clinica, psicodiagnostica e terapia psichiatrica;
3) Psicologia dell'età evolutiva (**);
4) Sociologia dell'educazione e della famiglia (**);
5) Neuropsichiatria infantile;
6) Servizio sociale psichiatrico;
7) Igiene e profilassi mentale (scuola, lavoro, famiglia, ecc.);
8) Psichiatria forense e legislazione psichiatrica.

Art. 393. — La tassa di immatricolazione per la scuola di servizio sociale è fissata in L. 15.000; la tassa annuale di frequenza in L. 40.000; la tassa annuale per fuori corso in L. 20.000; la tassa di diploma ai sensi dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, in L. 6.000.

Per i due corsi di specializzazione della scuola, la tassa di frequenza annua è fissata in L. 50.000; la tassa di diploma in L. 6.000.

(*) Vedi corso di specializzazione per il servizio sociale psichiatrico.

(**) Vedi corso di specializzazione per il servizio sociale scolastico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1973
Atti di Governo, registro n. 261, foglio n. 13. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1973, n. **583**.

Trasferimento di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1965, n. 1404, con il quale il posto di professore di ruolo già assegnato alla facoltà di economia e commercio dell'Università di Parma per il raddoppiamento della cattedra di economia politica con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1962, n. 1819, è stato destinato al raddoppiamento della cattedra di storia economica;

Visto il verbale dell'adunanza del 19 febbraio 1973, nella quale la predetta facoltà ha proposto che il posto anzidetto venga nuovamente destinato al raddoppiamento della cattedra di economia politica;

Visto il verbale dell'adunanza del 14 maggio 1973, nella quale il senato accademico dell'Università di Parma ha approvato l'anzidetta proposta della facoltà di economia e commercio;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il posto di professore di ruolo destinato, con decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1965, numero 1404, alla facoltà di economia e commercio dell'Università di Parma per il raddoppiamento della cattedra di storia economica è trasferito, con effetto dall'anno accademico 1973-74, al raddoppiamento della cattedra di economia politica della facoltà stessa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1973

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1973
Atti di Governo, registro n. 261, *foglio n.* 6. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1973, n. **584.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1971, n. 1418, relativo alla scuola di paleografia e filologia musicale è integrato nel senso che viene assegnato alla suddetta scuola un secondo posto di professore di ruolo assegnato alla cattedra di « Teoria e storia delle notazioni musicali nel Rinascimento ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1973

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1973
Atti di Governo, registro n. 261, *foglio n.* 5. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1973, n. **585.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 192 e 193 relativi alla scuola di specializzazione in urologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in urologia

Art. 192. — Per il conseguimento del diploma di specialista in urologia si richiedono tre anni di corso.

Il numero degli iscritti è stabilito in sedici (16) per i tre anni di corso.

Art. 193. — Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:

1° *Anno*:

1) Anatomia descrittiva e topografica dell'apparato uro-genitale;

2) Fisiologia dell'apparato uro-genitale;

3) Patologia dell'apparato urinario e genitale maschile;

4) Le nefropatie mediche;

5) Semeiotica dell'apparato uro-genitale (funzionale e di laboratorio);

6) Tecniche strumentali e semeiologia endoscopica;

7) Batteriologia in urologia;

8) Farmacoterapia delle affezioni uro-genitali.

2° *Anno*:

1) Patologia dell'apparato urinario e genitale maschile;

2) Clinica urologica;

3) Patologia genitale femminile di interesse urologico;

4) Nefrologia chirurgica;

5) Anatomia ed istologia patologica dell'apparato uro-genitale;

6) Semeiotica dell'apparato uro-genitale (funzionale e di laboratorio);

7) Tecniche strumentali e semeiologia endoscopica;

8) Anatomia chirurgica dell'apparato uro-genitale;

9) Radiologia dell'apparato urinario e genitale;

10) Le affezioni cutanee e veneree nei riguardi dell'urologia;

11) L'anestesia ed il trattamento pre e post-operatorio del malato urologico.

3° *Anno*:

1) Clinica urologica;

2) Patologia e clinica urologica infantile;

3) Radiologia dell'apparato urinario e genitale;

4) Tecniche operatorie sull'apparato urinario e genitale;

5) Urologia ginecologica.

ESAMI

1° *Anno*:

1) Anatomia e fisiologia dell'apparato uro-genitale;

2) Le nefropatie mediche;

3) Batteriologia in urologia e farmacoterapia delle affezioni uro-genitali.

2° *Anno*:

1) Patologia dell'apparato urinario e genitale maschile, anatomia ed istologia patologica;

2) Semeiotica urologica (funzionale e di laboratorio) e tecnica strumentale e semeiologia endoscopica;

3) Patologia genitale femminile di interesse urologico; le affezioni cutanee e veneree nei riguardi della urologia;

4) Anatomia chirurgica dell'apparato uro-genitale; anestesia e trattamento pre e post-operatorio del malato urologico;

5) Nefrologia chirurgica.

3° *Anno*:

1) Clinica urologica;

2) Radiologia dell'apparato urinario e genitale;

3) Interventi e procedimenti operatori sull'apparato uro-genitale;

4) Patologia e clinica urologica infantile;

5) Urologia ginecologica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1973

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *ottobre* 1973
Atti di Governo, registro n. 261, *foglio n.* 9. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1973, n. **586.**

Donazione di immobili disposta a favore dello Stato.

N. 586. Decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione a favore dello Stato disposta dal comune di Fossano (Cuneo) con atto 24 aprile 1972, n. 27496/14312 di rep., a rogito notaio Bartolomeo Prato, dei terreni, della superficie complessiva di mq. 2.447, adiacenti al castello dei principi d'Acaja.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *ottobre* 1973
Atti di Governo, registro n. 261, *foglio n.* 3. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1973.

Approvazione dei modelli di distinta d'incasso per trattenimenti, attività e spettacoli non cinematografici a carattere periodico od occasionale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, il quale dispone che gli esercenti e le altre persone che organizzano gli spettacoli e le altre attività soggette ad imposta sugli spettacoli devono compilare e sottoscrivere, ai fini della liquidazione del tributo, apposita distinta d'incasso in duplice copia;

Visto l'ultimo comma del predetto art. 8, il quale prescrive che la distinta d'incasso di cui sopra deve essere conforme al modello approvato con decreto del Ministro per le finanze;

Considerato che per i trattenimenti, attività e spettacoli non cinematografici è necessario predisporre due versioni della distinta d'incasso relative, l'una ai trattenimenti, attività e spettacoli non cinematografici a carattere periodico, l'altra alle summenzionate attività effettuate occasionalmente;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati il modello di distinta d'incasso da adottare per i trattenimenti, attività e spettacoli non cinematografici a carattere periodico nonché il modello di distinta d'incasso per le summenzionate attività effettuate occasionalmente. Tali modelli vengono allegati al presente decreto rispettivamente sotto le lettere *A* e *B*.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1973

Il Ministro: VALSECCHI

ALLEGATO *A*

AGENZIA DELLA S.I.A.E. di ____________

DISTINTA D'INCASSO №

PER TRATTENIMENTI, ATTIVITÀ E SPETTACOLI NON CINEMATOGRAFICI

DEL GIORNO ____________ 19 __ (____________)
GIORNO DELLA SETTIMANA

DOTAZIONE ____ (INDICARE A o B)

LOCALE ____________

COMUNE ____________ (Fraz. ____________) (Prov. ____________) Gestore / Organizzatore ____________

Genere e denominazione della manifestazione ____________ Inizio ore ____________

Per gli spettacoli teatrali:
- Titolo ____________ Autore ____________
- Titolo ____________ Autore ____________
- Compagnia ____________ diretta da ____________ (Permesso S.I.A.E. n° ____________ del ____________)

A Coefficienti da applicare sul prezzo lordo per calcolare:

Tipo di manifestazione (Tariffa D.P.R. n. 640 del 26-10-1972)	% sul netto	Imposta sugli spettacoli con IVA 6 %	Imposta sugli spettacoli senza IVA	IVA
punto 2.	4 %	0,0364	0,0385	0,0545
punto 2	50 %	0,3205	0,3333	0,0385
punto 3	5 %	0,0450	0,0476	0,0541
punto 3	10 %	0,0862	0,0909	0,0517
punto 3	15 %	0,1240	0,1364	0,0496
punto 3	40 %	0,2740	0,2857	0,0411
punto 4	5 %	0,0450	0,0476	0,0541
punto 5	3 %	0,0275	0,0291	0,0550
punto 6	8 %	0,0702	0,7407	0,0526

B

BIGLIETTI						PREZZO UNITARIO						INCASSO COMPLESSIVO						
SPECIE	Serie	Colore	Numero del primo biglietto in vendita	Numero dell'ultimo biglietto venduto	Biglietti venduti (col. 5 — col. 4) + 1	Prezzo netto	Rivalsa imposta sugli spettacoli	I.V.A.	Arrotondamenti (+ e —)		Prezzo lordo	INCASSO NETTO	Rivalsa imposta sugli spettacoli	I.V.A.	Arrotondamenti Positivi	Arrotondamenti Negativi		INCASSO LORDO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

← Totale biglietti (esclusa differenza) Sub totali →

TOTALI L.

+ Arrotondamenti positivi

— Arrotondamenti negativi

Conteggio complemento prezzo netto per biglietti gratuiti	
Biglietti N. ______ × ______	L.
» » ______ × ______	»
» » ______ × ______	»
Sub totale complemento bigl. gratuiti	»
2° Sub totale col. 5 prospetto C	»
Totale col. 13 prosp. B con arrotond.	»
Totale incassi per calcolo diritti d'autore	»

VISTO
L'AGENTE DELLA S.I.A.E.

Bollo dell'Agenzia S.I.A.E.

Assumiamo piena e intera responsabilità, a tutti gli effetti di legge, di ogni nostra dichiarazione, anche per quanto concerne le indicazioni riportate nella parte programmatica.

REGISTRO №

Il Capo Comico o l'Amministratore della Compagnia ____________ Il Gestore / L'Organizzatore ____________

C ALTRI PROVENTI

— col. 1 —	Provento lordo — col. 2 —	Imposta spettacoli — col. 3 —	I.V.A. — col. 4 —	Provento netto — col. 5 —
Cessioni di beni e prestazioni di servizi accessori obbligatorie (1)				
Altri proventi connessi all'utilizzazione o allestimento degli spettacoli (1)				
1° Sub totale				
Dotazioni e sussidi corrisposti da priv. (1)			—	
2° Sub totale				
Altri proventi NON connessi all'utilizzazione e allestimento degli spettacoli (2): Non imponibili per IVA		—	—	
Esenti da IVA		—	—	
Con IVA al 6 %		—		
Con IVA al 12 %		—		
Con IVA al ___ %		—		
TOTALI				

AVVERTENZE

(1) L'imposta sugli spettacoli e l'I.V.A. si ricavano applicando sul provento al lordo delle imposte i coefficienti di cui al prospetto A.
Per gli spettacoli di cui ai punti 2 e 3 della Tariffa allegata al D.P.R. 26-10-1972, n. 640, dovranno essere applicati i coefficienti relativi all'aliquota massima per la voce « Cessioni di beni e prestazioni di servizi accessori obbligatorie », mentre per le voci « Altri proventi connessi all'utilizzazione o allestimento degli spettacoli » e « Dotazioni e sussidi corrisposti da privati » si applicheranno i coefficienti relativi all'aliquota minima.

(2) L'I.V.A. si ricava applicando sul provento al lordo dell'imposta le percentuali del 5,66 %, se al 6 % e del 10,71 %, se al 12 %.

D RIEPILOGO SOMME DA VERSARE

IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI
- Totale colonne 14 . . . . . L. ____________
- Totale col. 3 prospetto C . L. ____________
- Imposta spettacoli da versare . . . . L. ____________

IVA
- Totale colonna 15 . . . . . L. ____________
- Totale colonna 4 prospetto C . L. ____________
- Totale . . . . L. ____________
- Detrazione forfettaria 2/3 . . L. ____________
- I.V.A. da versare . . . . L. ____________

DIRITTO DEMANIALE
- ___ % su { Totale col. 13 + 2° sub totale col. 5 prosp. C . . L. ____________
- A riportare L. ____________

RISERVATO ALL'AGENTE DELLA S.I.A.E.

- Riporto . . . . L. ____________
- Diritti esecuz. Musica * { ___ % L. ____________ / ___ % L. ____________
- Diritti d'Autore Teatro (*) ___ % . . L. ____________
- Diritti esecuzione musica origin. (DOR) ___ % L. ____________
- Piccoli Diritti Letterari . L. ____________
- Quote AGIS Teatro . L. ____________
- ____________ L. ____________
- ____________ L. ____________
- ____________ L. ____________
- TOTALE L. ____________

(*) Indicare il « minimo garantito » quando l'importo calcolato a percentuale sia inferiore al minimo stesso.

RISERVATO ALL'AGENTE DELLA S.I.A.E.

(Decreto del Ministro per le finanze in data 12-4-1973)

(Decreto del Ministro per le finanze in data 12-4-1973)

ALLEGATO *B*

AGENZIA DELLA S I A E di ____________

DISTINTA D'INCASSO №

PER TRATTENIMENTI, ATTIVITÀ
E SPETTACOLI NON CINEMATOGRAFICI

DEL GIORNO ____________ 19 __ (____________)
GIORNO DELLA SETTIMANA

FATTURA MOD. 227 N° ____________ *IN DATA* ____________ 19 __

VERBALE DISTRUZIONE RIMANENZE IN DATA ____________ 19 __

LOCALE ____________

COMUNE ____________ (Fraz. ____________) (Prov ____________)

Gestore / Organizzatore ____________

Genere e denominazione della manifestazione ____________ Inizio ore ____________

Per gli spettacoli teatrali:
- Titolo ____________ Autore ____________
- Titolo ____________ Autore ____________
- Compagnia ____________ diretta da ____________ (Permesso S I A E n° ____________ del ____________)

A

Tipo di manifestazione (Tariffa D.P.R. n. 640 del 26-10-1972)	% sul netto	Coefficienti da applicare sul prezzo lordo per calcolare: Imposta sugli spettacoli con IVA 6 %	Imposta sugli spettacoli senza IVA	IVA
punto 2	4 %	0,0364	0,0385	0,0545
punto 2	50 %	0,3205	0,3333	0,0385
punto 3	5 %	0,0450	0,0476	0,0541
punto 3	10 %	0,0862	0,0909	0,0517
punto 3	15 %	0,1240	0,1304	0,0496
punto 3	40 %	0,2740	0,2857	0,0411
punto 4	5 %	0,0450	0,0476	0,0341
punto 5	3 %	0,0275	0,0291	0,0550
punto 6	6 %	0,0702	0,7407	0,0526

B

BIGLIETTI: SPECIE 1	Serie 2	Colore 3	Numero del primo biglietto in vendita 4	Numero dell'ultimo biglietto venduto 5	Biglietti venduti (col. 5 — col. 4) + 1 6	PREZZO UNITARIO: Prezzo netto 7	Rivalsa imposta sugli spettacoli 8	I.V.A. 9	Arrotondamenti (+ o —) 10	11	Prezzo lordo 12	INCASSO COMPLESSIVO: INCASSO NETTO 13	Rivalsa imposta sugli spettacoli 14	I.V.A. 15	ARROTONDAMENTI Positivi 16	ARROTONDAMENTI Negativi 17	18	INCASSO LORDO 19

← Totale biglietti (esclusa differenze) Sub totali →

TOTALI L.

\+ Arrotondamenti positivi

— Arrotondamenti negativi

Conteggio complemento prezzo netto per biglietti gratuiti	
Biglietti N. ______ × ______	L.
» » ______ × ______	»
» » ______ × ______	»
Sub totale complemento bigl. gratuiti	»
2° Sub totale col. 5 prospetto C	»
Totale col. 13 prosp. B con arrotond.	»
Totale incassi per calcolo diritti d'autore	»

C

ALTRI PROVENTI — col. 1 —	Provento lordo — col. 2 —	Imposta spettacoli — col. 3 —	I.V.A. — col. 4 —	Provento netto — col. 5 —
Cessioni di beni e prestazioni di servizi accessori obbligatorie (1)				
Altri proventi connessi all'utilizzazione o allestimento degli spettacoli (1)				
1° Sub totale				
Dotazioni e sussidi corrisposti da priv. (1)			—	
2° Sub totale				
Altri proventi NON connessi all'utilizzazione o allestimento degli spettacoli (2): Non imponibili per IVA		—	—	
Esenti da IVA		—	—	
Con IVA al 6 %		—		
Con IVA al 12 %		—		
Con IVA al ___ %		—		
TOTALI				

AVVERTENZE:

(1) L'imposta sugli spettacoli e l'I.V.A. si ricavano applicando sul provento al lordo delle imposte i coefficienti di cui al prospetto A.
Per gli spettacoli di cui ai punti 2 e 3 della Tariffa allegata al D.P.R. 26-10-1972, n. 640, dovranno essere applicati i coefficienti relativi all'aliquota massima per la voce « Cessioni di beni e prestazioni di servizi accessori obbligatorie », mentre per le voci « Altri proventi connessi all'utilizzazione o allestimento degli spettacoli » e « Dotazioni e sussidi corrisposti da privati » si applicheranno i coefficienti relativi all'aliquota minima.

(2) L'I.V.A. si ricava applicando sul provento al lordo dell'imposta le percentuali del 5,65 %, se al 6 % e del 10,71 %, se al 12 %.

D RIEPILOGO SOMME DA VERSARE

IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI
- Totale colonna 14 . . . . . L. ______
- Totale col. 3 prospetto C . L. ______
- Imposta spettacoli da versare . . . . L. ______

IVA
- Totale colonna 15 . . . . . L. ______
- Totale colonna 4 prospetto C . L. ______
- Totale . . . . L. ______
- Detrazione forfettaria 2/3 . . L. ______
- I.V.A. da versare . . . . L. ______

DIRITTO DEMANIALE
- ___ % su { Totale col. 13 + 2° sub totale col. 5 prosp. C . . L. ______
- A riportare L. ______

RISERVATO ALL'AGENTE DELLA S.I.A.E.

- Riporto . . . . . L. ______
- Diritti esecuz. Musica * { ___ % L. ______ / ___ % L. ______
- Diritti d'Autore Teatro (*) ___ % . . L. ______
- Diritti esecuzione musica origin. (DOR) ___ % L. ______
- Piccoli Diritti Letterari . L. ______
- Quota AGIS Teatro . L. ______
- ______ L. ______
- ______ L. ______
- ______ L. ______
- TOTALE L. ______

(*) Indicare il « minimo garantito » quando l'importo calcolato a percentuale sia inferiore al minimo stesso.

RISERVATO ALL'AGENTE DELLA S.I.A.E.

VISTO
L'AGENTE DELLA S.I.A.E.

____

Bollo dell'Agenzia S. I. A. E.

Assumiamo piena e intera responsabilità, a tutti gli effetti di legge, di ogni nostra dichiarazione, *anche per quanto concerne le* indicazioni riportate nella parte programmatica.

Il Capo Comico o l'Amministratore della Compagnia ______________

Il Gestore / L'Organizzatore ______________

(7718)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1973.
Regime dell'autorizzazione ministeriale per l'esportazione definitiva di oli da gas e di oli medi.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO, PER LE PARTECIPAZIONI STATALI E PER LE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale del 16 gennaio 1946, n. 12;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786;

Visto il decreto ministeriale 14 luglio 1971, concernente la tabella delle merci soggette ad autorizzazione particolare all'esportazione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di sottoporre temporaneamente l'esportazione di taluni prodotti petroliferi ad autorizzazione ministeriale, a causa della eccezionale situazione determinatasi sul mercato interno;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 marzo 1974 l'esportazione definitiva verso qualsiasi destinazione di oli da gas (v. d. 27.10 C. I - codice 510 - 530 - 591 e 595) e di oli medi (v. d. 27.10 B - codice 310 - 330 - 350 - 390) è sottoposta ad autorizzazione ministeriale.

Art. 2.

Le autorizzazioni per l'esportazione destinate verso i Paesi membri della Comunità economica europea saranno accordate in via automatica.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1973

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTEOTTI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

Il Ministro per le partecipazioni statali
GULLOTTI

Il Ministro per le finanze
COLOMBO

(11746)

ORDINANZA MINISTERIALE 6 ottobre 1973.
Molluschi eduli destinati all'industria conserviera.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Considerato il favorevole andamento recessivo degli episodi di infezione colerigena verificatesi in alcune regioni del Paese;

Visti gli articoli 260 e 261 del testo unico delle leggi sanitarie approvati con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 1 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visti gli articoli 6, 7 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 41;

Ordina:

Art. 1.

Dal divieto di raccolta, trasporto e vendita dei molluschi eduli di cui all'ordinanza ministeriale del 4 settembre 1973, sono esclusi quelli destinati ad essere conservati in scatola e sterilizzati al calore in stabilimenti autorizzati ai sensi del regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1548.

I molluschi eduli destinati all'industria conserviera devono provenire da allevamenti autorizzati ai sensi dell'art. 1 della legge 4 luglio 1929, n. 1315, la cui autorizzazione non sia stata sospesa o revocata a seguito di controlli eseguiti in data posteriore alla ordinanza 4 settembre 1973, e da banchi naturali ubicati in zone acquee, non precluse ai sensi del decreto ministeriale 15 aprile 1933 e seguenti, la cui idoneità sia stata accertata in data successiva alla medesima ordinanza.

Essi devono essere sottoposti durante la raccolta, il trasporto e la trasformazione conserviera a vigilanza sanitaria. In particolare, ogni partita deve essere trasportata in confezione sigillata accompagnata da certificato rilasciato dall'autorità sanitaria del luogo di provenienza indicante la qualità e la quantità dei molluschi, il luogo e la data della raccolta, l'idoneità del confezionamento e delle modalità di trasporto nonché l'industria di destinazione.

L'autorità sanitaria del luogo di utilizzazione sottopone ogni partita, prima della lavorazione del prodotto da parte dell'industria conserviera, alla verifica della sua rispondenza alla certificazione di accompagno e controlla altresì la sua completa utilizzazione, nonché l'idoneità del trattamento di sterilizzazione.

Alle condizioni sopra indicate possono anche essere utilizzati, nell'industria conserviera, i prodotti surgelati attualmente sotto sequestro cautelativo.

Art. 2.

I molluschi, di cui sopra, raccolti e confezionati con l'osservanza delle norme previste dal secondo e terzo comma del precedente articolo possono anche essere destinati alla esportazione per la medesima utilizzazione.

Art. 3.

La presente ordinanza ha decorrenza immediata.

Roma, addì 6 ottobre 1973

Il Ministro: GUI

(11710)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 20 agosto 1973 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Giovanni Maria Giavazzi, console onorario dell'Equatore a Milano.

(11515)

In data 20 agosto 1973 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Jan-Ola Norrman, console di Svezia a Milano.

(11516)

In data 20 agosto 1973 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Clarence E. Corners, jr., console degli Stati Uniti d'America a Roma.

(11517)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Casteller ».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per il vino « Casteller » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo per detto — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione per il vino « Casteller »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Casteller » è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Casteller » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai seguenti vitigni, nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi:

Schiave (nei tipi Schiava grossa e Schiava gentile), minimo 30 per cento;

Merlot, non oltre 20 per cento;

Lambrusco a foglia frastagliata, fino ad un massimo del 40 per cento.

Possono concorrere inoltre alla produzione di detto vino anche le uve provenienti da altri vitigni « raccomandati » a frutto rosso, tradizionali della zona, in proporzione non superiore al 10 per cento.

Art. 3.

La zona di produzione del vino « Casteller » comprende, in tutto o in parte, i territori dei seguenti comuni: Ala, Aldeno, Arco, Avio, Besenello, Calliano, Calavino, Cavedine, Cimone, Dro, Isera, Lasino, Lavis, Mori, Nago-Torbole, Nogaredo, Nomi, Padergnone Pomarolo, Riva, Rovereto, Tenno, Trambileno, Trento, Vezzano, Villalagarina, Volano.

Tale zona è così delimitata:

1) Tratto medio della Val d'Adige e Vallagarina.

a) *Destra del fiume Adige*

Il confine inizia a quota 192 in S. Nicolò di Trento, costeggia a sud la base del monte Bondone attraverso le località: Costa, Pavione, Malpensada, Pian delle Camozze (quota 337), Ravina, Margon inserendosi, a sud di Romagnano con la strada provinciale n. 90 che segue fino a Val fredda collegandosi attraverso le quote 532 e 734 con la strada provinciale n. 25 che reca a Cimone, ridiscende ad Aldeno attraverso Covelo rimettendosi sulla strada provinciale n. 90 che segue fino alla località « La Masera ».

Da questo punto la linea di confine si sposta a monte della strada provinciale n. 90 costeggiando la ininterrotta fascia di colline vitate che si stendono da Nomi, Chiusole, Savignano, Petersano, Noarna, Sasso, Reviano, Folas, Ravazzone, Monte Albano, Mori vecchio fino al limite est del lago di Loppio.

Indi il confine dal km. 10 della strada statale n. 240 segue la carrareccia dalle Porte e poi il rio Cameras, inserendosi poi a quota 216 sul confine comunale di Mori, che segue fino alla strada provinciale n. 90 nei pressi della località di S. Cecilia.

Da detta località il confine segue le falde montagnose lungo il tracciato della strada provinciale n. 90 fino all'inizio di Sabbionara d'Avio (quota 136). Da questo punto il confine raggiunge, attraverso quote 263 e 260, Castel Barco, indi scende lungo la carrareccia a monte di Avio, attraversa il torrente Aviana, costeggia la base del monte Altissimo, tocca le località di Dazio vecchio e Rovine, attraversa la strada provinciale n. 90 a Mama d'Avio, il ponte sull'Adige portandosi sulla sinistra del fiume in località Borghetto d'Avio.

b) *Sinistra del fiume Adige*

Da detta località il confine scende per un breve tratto in aderenza all'argine dell'Adige toccando il confine sud della provincia; (quota 130) oltrepassa la sede della ferrovia e la strada statale n. 12 e prosegue in direzione nord lungo la mulattiera verso il « Mattone » (quota 240).

Di qui il confine segue a ritroso la valle dell'Adige lungo la carrareccia, attraversa la quota 209, villa Grasti, Vallarom, scendendo poi a Vò sinistro sulla strada statale n. 12 dal km. 333 al km. 334.

Da questo punto devia a monte, lungo il crinale (quota 194) attraverso le località Sdruzzina, S. Pietro, Caigole; oltrepassa il rivo Ala in località « Piazzi » e segue a ritroso il limite a monte dei vigneti lungo le pendici laterali di S. Valentino (quota 208), toccando le località Calchera (quota 343), S. Margherita e inserendosi a Serravalle con la strada statale n. 12 che segue dal km. 345 al km. 347 in località Varini.

Il confine volge quindi a monte oltre la quota 211, ripiegando fino a Marco in prossimità del km. 348 della strada statale n. 12.

Di qui la linea di confine si dirige a valle, attraverso la ferrovia a quota 166 e segue la sponda sinistra dell'Adige fino a quota 167, indi si dirige verso Mori Stazione e di qui si ricongiunge al km. 350 della strada statale n. 12 che segue fino alla località Grottole per poi collegarsi a quota 323 seguendo la strada che reca all'Ossario fino a Madonna del Monte raggiungendo da quota 325 a quota 372 la strada provinciale n. 89 che segue fino a quota 515.

A questo punto la linea di delimitazione scende lungo il crinale fino alla confluenza dei due rami del Leno raggiungendo, attarverso le quote 282, 316 le località di Beccache, Zaffoni, Saltaria, indi per il sentiero lungo i bordi delle località Cornale, Fontana, Piazol, Maso della Fam, raggiunge in Castelpietra di Calliano il torrente Rosbac.

Costeggiando detto torrente la linea di delimitazione prosegue in direzione Dietrobeseno, Ponte di Folgaria, lungo il sentiero che attraversa Compet, Maso dell'Aria, Masera, Besenello, fino al rio Secco (quota 325) lungo il quale scende immettendosi sulla strada statale n. 12 (quota 191).

Da detto punto il confine segue la strada statale n. 12 fino alla località Col del Santo (quota 184), indi devia lungo la mulattiera a monte di Acquaviva attraverso le quote 294, 165, 447, 391, 363 in direzione di Bellavista, Maso Martinello (quota 366), innestandosi al km. 7 sulla strada statale 349 della Fricca (quota 544) che segue a ritroso fino — comprendendo il Maso Pianizza — a S. Rocco.

Di qui il confine devia a monte lungo il sentiero che costeggia la Marzoia in direzione delle località: Torricelle, Grotta, Gabbiolo, Oltrecastello, passa il torrente Fersina e la strada statale n. 47 al km. 126 congiungendosi (quota 496) con la strada provinciale n. 17 per Villa Montagna; attraverso le quote 506, 579, 565, 674, 558 raggiunge le località di: Cava di Pietra, Villa Montagna e Maderno.

Di qui la linea di confine segue il sentiero che delimita i vigneti lungo le pendici del monte Calisio verso Maderno, Maso Mersi, imbocca per un tratto la strada comunale (futura strada provinciale n. 131) a nord di Martignano fino a Maso Specchio e segue il sentiero che reca al Maso Saracini in Cortesano.

Qui il confine prosegue lungo la strada provinciale n. 76 in direzione di Vigo Meano, piegando nei pressi di Gazzadina, verso Villa Mazzurana, attraverso le quote 586, 485 e scendendo a S. Lazzaro di Lavis.

Da S. Lazzaro di Lavis il confine segue per un breve tratto la strada comunale sul lato sinistro dell'Avisio che immette sulla strada statale n. 12 e che segue verso nord fino al passaggio a livello della ferrovia del Brennero in direzione di Zambana nuova.

Da detto passaggio il confine segue, il lato est della sede della ferrovia del Brennero in direzione sud fino a congiungersi a quota 206 con la strada comunale che riconduce sulla sponda destra dell'Avisio al ponte di Lavis (strada statale n. 12).

Attraversato il ponte, il confine segue la strada comunale che ridiscende fino alla località Spini.

Di qui il confine segue la comunale che si inserisce nella strada statale 12 al km. 385 seguendola fino al km. 383.

Da questo punto il confine devia verso Melta, seguendo il percorso della comunale fino ai Solteri, di qui si immette sulla strada statale n. 12 fino al bivio con la statale 47 seguendo quest'ultima fino al km. 129.

Attraversa il torrente Fersina in località Sanatorio, indi procede sulla statale della Fricca (strada statale n. 349) fino a quota 268 per ritornare verso nord attraversando la linea ferroviaria della Valsugana (a quota 236) fino a quota 198, da dove riprende a seguire verso sud la statale n. 12 nei pressi del km. 376 in direzione di Mattarello.

Da Mattarello il confine oltrepassa il ponte sull'Adige, seguendo la strada provinciale n. 21 fino a ponte Bio (quota 185).

Da questo punto il confine segue a ritroso la carrareccia che reca (attraverso quota 183) al Maso Nogarole e quindi prosegue lungo la stessa attraverso le quote 187, 185, 202 e toccando le località Maso Stella, S. Marina e Palazzo, si collega alla strada provinciale n. 90 a quota 204 che segue fino nei pressi di S. Nicolò (quota 192) punto d'inizio del confine della zona di produzione.

2) Comparto dei laghi di Toblino e S. Massenza.

Il confine inizia al km. 142 della strada statale n. 45-*bis* spostandosi a monte della stessa e attraverso le quote 428, 518 per inserirsi a quota 400 sulla strada comunale in direzione di Fraveggio, toccando la località S. Massenza; rientra sulla strada statale n. 45-*bis* in località Due Laghi che segue, comprendendovi, sulla strada la conoide vitata di Castel Toblino. Indi il confine attraversa la località Sarche e segue la destra del fiume omonimo lungo i pendii della montagna fino al ponte del Gobbo; di qui si inserisce sulla strada statale n. 45-*bis* seguendola fino all'incrocio con la comunale per Pietramurata da tale località il confine segue la rotabile in direzione del lago di Cavedine lungo la linea di confine del comune omonimo, fino a quota 389, in località Pozze.

Di qui il confine segue la rotabile in direzione Dosso Croce, indi il sentiero che reca alla località Pinè, individuandosi per un breve tratto con il confine sud del c.c. di Calavino per poi immettersi sulla strada provinciale n. 84 fino alla località Cava di Sabbia.

Di qui prosegue lungo le pendici del monte di Lasino, attraverso Campolungo, Castel Madruzzo; segue il sentiero a monte della strada provinciale n. 84 sulla quale sbocca dopo aver attraversato la quota 465 e la località Rom, oltre Calavino (quota 343), seguendola fino al km. 141; da questo punto si sposta lungo il margine del bosco ceduo denominato Lusan (quota 399) riallacciandosi al km. 142 sulla strada statale n. 45 punto d'inizio del confine del comprensorio.

3) Basso Sarca.

Il confine inizia sulla strada destra del Sarca al km. 126 della strada statale 45-*bis* in località S. Abbondio, segue a monte il lato predetto del fiume, attraversa le quote 197, 166 e per larghi tratti la rotabile a destra del medesimo toccando le località di Lizzone, S. Paolo, Prabi, fino al ponte di Arco; da qui si sposta lungo la strada comunale che reca a Varignano. Di qui attraverso Banalà, per la vecchia strada, sbocca al km. 19 della strada provinciale n. 37 in direzione di Tenno che segue per un breve tratto fino alla quota 226 per raggiungere le località di Foci e S. Giacomo, per poi dirigersi sulla strada diretta a Riva.

Il confine prosegue lungo la strada statale n. 240 fino a Torbole e di qui sale lungo la carrareccia in direzione di Castel Penede, toccando le quote 240, 260, 293, 278, 288, attraversa la strada statale n. 240 al km. 13 spostandosi lungo le pendici del crinale in località S. Tomaso rientrando al km. 14 sulla strada statale n. 240 riallacciandosi a quota 212 con la strada statale Nago-Arco e seguendola fino a Vignol.

Di qui il confine segue il rio della Val dei Gazzi spostandosi, a quota 348, lungo il sentiero che immette attraverso quota 229 alle località Massone e S. Martino fino al km. 120 sulla strada statale n. 45-*bis*.

Da questo punto la linea di delimitazione si sposta ad est seguendo la strada carraia fino ad inserirsi in località Giare con il tracciato est del confine del c.c. di Dro percorrendolo fino alla località Sorgente del torrente Salagoni.

Di qui si collega, seguendo la vicinale e oltrepassato il fiume Sarca, con il punto iniziale di partenza fissato al km. 126 della Gardesana occidentale (n. 45-*bis*).

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Casteller» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei — ai fini dell'iscrizione nell'albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930 — i vigneti ubicati in terreni con buona esposizione, pedecollinari, collinari e di piano purchè questi ultimi a tradizione viticola, con esclusione dei terreni situati oltre i 600 metri sopra il livello del mare.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Casteller» è stabilita in 135 q.li per ettaro di coltura specializzata. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20% il limite massimo.

La resa delle uve in vino non deve essere superiore al 70 per cento.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nello interno della zona di vinificazione delimitata nel precedente art. 3. Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Trento.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Casteller» una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 10,5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

E' consentita, nella misura massima del 15% del volume, la tradizionale correzione del mosto o vino avente diritto alla denominazione «Casteller» con uve, mosti o vini prodotti anche in zone diverse da quella delimitata al precedente art. 3.

Qualora per la correzione venga impiegato mosto concentrato, questo va calcolato in peso, rispetto al mosto normale, nel rapporto di uno a tre.

Art. 6.

Il vino «Casteller» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: da rosato a rubino;
odore: vinoso con leggero profumo gradevole;
sapore: asciutto o leggermente amabile, armonico, vellutato, gradevole;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

E' vietato usare assieme alla denominazione di origine controllata «Casteller» qualsiasi qualificazione aggiuntiva ivi compresi gli aggettivi «superiore», «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

Sulle bottiglie od altri recipienti contenenti il vino «Casteller» di cui al presente disciplinare, può figurare l'indicazione dell'annata di produzione, purchè veritiera e documentabile.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati veritieri non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, castelli, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 9.

Fino al compimento di tre annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli indicati all'art. 2, purchè le viti di tali vitigni non superino del 15% il totale delle viti esistenti.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma primo saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati, non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la conduzione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato compiuti i necessari accertamenti provvederà a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

(11531)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 188

Corso dei cambi del 4 ottobre 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . .	564,80	564,80	564,60	564,80	564,50	564,80	564,60	564,80	564,80	564,80
Dollaro canadese . .	560,70	560,70	561,60	560,70	560,75	560,70	560,50	560,70	560,70	560,70
Franco svizzero .	187,21	187,21	187 —	187,21	187,10	187,20	187,15	187,21	187,21	187,20
Corona danese .	99,33	99,33	99,30	99,33	98,85	99,35	99,32	99,33	99,33	99,30
Corona norvegese .	103,09	103,09	103,25	103,09	102,30	103,10	103,05	103,09	103,09	103,05
Corona svedese .	134,195	134,195	134,20	134,195	134,25	134,20	134,14	134,195	134,19	134,19
Fiorino olandese	224,59	224,59	224,60	224,59	224,50	224,55	224,50	224,59	224,59	224,59
Franco belga .	15,305	15,305	15,31	15,305	15,28	15,30	15,2965	15,305	15,30	15,30
Franco francese	133,15	133,15	133,07	133,15	132,90	133,18	133,05	133,15	133,15	133,15
Lira sterlina .	1362,80	1362,80	1364,25	1362,80	1362 —	1362,80	1362,10	1362,80	1362,80	1362,80
Marco germanico .	233,80	233,80	234 —	233,80	233,10	233,75	233,55	233,80	233,80	233,80
Scellino austriaco .	31,54	31,54	31,58	31,54	31,50	31,52	31,54	31,54	31,54	31,54
Escudo portoghese .	24,20	24,20	24,20	24,20	24,15	24,20	24,21	24,20	24,20	24,20
Peseta spagnola	9,951	9,951	9,95	9,951	9,90	9,95	9,9480	9,951	9,95	9,95
Yen giapponese	2,127	2,127	2,13	2,127	2,12	2,12	2,1250	2,127	2,12	2,12

Media dei titoli del 4 ottobre 1973

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	107,90
Redimibile 3,50% 1934	99,650
» 3,50% (Ricostruzione)	89,950
» 5% (Ricostruzione)	95,550
» 5% (Riforma fondiaria)	94,675
» 5% (Città di Trieste)	94,60
» 5% (Beni esteri)	93,650
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	92,175
» 5,50% » » 1968-83	91,20
» 5,50% » » 1969-84	95,825
» 6% » » 1970-85	99 —
» 6% » » 1971-86	98,65
» 6% » » 1972-87	98,45
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50% 1976	100,075
» » » 5% 1977	99,925
» » » 5,50% 1977	100,45
» » » 5,50% 1978	99,90
» » » 5,50% 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1974)	99,825
» 5% (» 1° aprile 1975)	97,450
» 5% (» 1°-10-1975) II emiss.	96,950
» 5% (» 1° gennaio 1977)	95,50
» 5% (» 1° aprile 1978)	94,550
» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979)	99,40
» 5,50% (» 1° gennaio 1980)	99,70
» 5,50% (» 1° aprile 1982)	98,875

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 ottobre 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA	564,70
Dollaro canadese	560,60
Franco svizzero	187,18
Corona danese	99,325
Corona norvegese	103,07
Corona svedese	134,167
Fiorino olandese	224,545
Franco belga	15,301
Franco francese	133,10
Lira sterlina	1362,45
Marco germanico	233,675
Scellino austriaco	31,54
Escudo portoghese	24,205
Peseta spagnola	9,949
Yen giapponese	2,126

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Bandi di concorso a borse di studio

Nel Bollettino Ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte III, anno VIII, n. 9 del 14 settembre 1973, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Bando di concorso a cinquantasei borse di studio per l'estero, indetto dal Consiglio nazionale delle ricerche, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, per ricerche nel campo delle scienze esatte, sperimentali e tecniche offerte dalla « NATO » per il 1972-73.

Comunicato.

Nato Senior Fellowship Scheme - Nato visiting professorships scheme 1972-1973.

(11625)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso riservato, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato di 3ª classe in prova presso l'osservatorio vesuviano di Ercolano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380, e in particolare l'art. 21, il quale prevede, tra l'altro, che nella prima applicazione della legge i posti recati in aumento nel ruolo dei tecnici della carriera direttiva degli osservatori astronomici e dell'osservatorio vesuviano sono conferiti mediante concorsi, per esami e per titoli, da indire per la qualifica iniziale e da espletare tra il personale di ruolo e non di ruolo comunque assunto e retribuito anche a carico del bilancio degli osservatori, in servizio negli osservatori astronomici e vesuviano con qualsiasi qualifica, anche salariale, con esclusione del personale assunto per specifici incarichi affidati agli osservatori astronomici e vesuviano da parte di altri enti, che presti servizio almeno dal 1° luglio 1968 e sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti, prescindendo dal limite massimo di età;

Vista l'ordinanza ministeriale 22 luglio 1970, con la quale sono stati ripartiti i posti di ruolo organico degli osservatori astronomici, astrofisici, vesuviano e stazione astronomico-geodetica di Carloforte, quali risultano a seguito dell'ampliamento dei ruoli organici previsto dalla citata legge 3 giugno 1970, n. 380;

Accertato che nell'organico del personale tecnico di carriera direttiva dell'osservatorio vesuviano di Ercolano l'aumento dei posti di cui al citato art. 21 della legge n. 380 è di una unità;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso riservato, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato di terza classe in prova (ex coefficiente 271) nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico degli osservatori astronomici e vesuviano, posto da ricoprirsi presso l'osservatorio vesuviano di Ercolano.

Art. 2.

Il concorso è riservato al personale di ruolo e non di ruolo, comunque assunto e retribuito, anche a carico del bilancio degli osservatori, in servizio negli osservatori astronomici, astrofisici, vesuviano e stazione astronomico-geodetica di Carloforte con qualsiasi qualifica, anche salariale, con esclusione del personale assunto con specifici incarichi affidati agli osservatori da parte di altri enti, che presti servizio almeno dal 1° luglio 1968 e sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti, prescindendo dal limite massimo di età.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di uno dei seguenti diplomi di laurea: matematica, fisica, fisica-matematica, ingegneria, discipline nautiche;

b) avere compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età;

c) essere cittadini italiani. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dei titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*) gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio e recapito;

m) i titoli di merito prodotti.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda suddetta deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti di ruolo è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Ogni domanda dovrà essere corredata da un certificato, rilasciato dal competente capo ufficio, attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 4.

Non si terrà conto, parimenti, dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza del suddetto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 7.

Il concorso è per titoli ed esami. La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente le categorie dei titoli da valutare e il punteggio relativo alla valutazione. Alla valutazione dei titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi.

Gli esami consistono in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale, intese ad accertare la preparazione del candidato sul programma di cui all'allegato *B*.

Sono ammessi alle prove orale e pratica i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta .Le prove orale e pratica non s'intendono superate se i candidati non ottengono la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed i voti riportati nelle singole prove di esame.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine risultante da detta votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con l'osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno egualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati nel Bollettino Ufficiale, Parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni di cui al precedente art. 7, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: diploma originale o copia notarile su carta da bollo. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio su carta da bollo, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato; oppure un certificato su carta da bollo contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 3, abbia compiuto 18 anni;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in nessuna delle cause, che, a termine delle vigenti disposizioni, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo;

f) certificato su carta da bollo rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dallo art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta da bollo, ovvero certificato di esito di visita di leva su carta da bollo.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo dovranno produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico): devono altresì produrre copia dello stato di servizio con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta da bollo, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

E' facoltà dei concorrenti che si trovano alle armi di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico rilasciato su carta da bollo da un medico militare, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della lettera *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 11.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1970

p. *Il Ministro*: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1973
Registro n. 58 Pubblica istruzione, foglio n. 250

ALLEGATO *A*

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV - Viale Trastevere - 00100 ROMA

.sottoscritt. . (*a*), nat. . a . (provincia di . .) il . ., chiede di essere ammess. . a partecipare al concorso riservato, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato di terza classe in prova (ex coefficiente 271), carriera direttiva, con assegnazione allo osservatorio vesuviano di Ercolano, concorso indetto con decreto ministeriale 30 luglio 1970 registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 1973, registro n. 58, foglio n. 250, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 dell'8 ottobre 1973.

A tal fine . . sottoscritt. . dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritt. nelle liste elettorali del comune di (*b*) . .;

3) di non aver riportato condanne penali (*c*);

4) di non aver procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio: .;

6) di aver prestato i seguenti servizi come impiegato presso pubbliche amministrazioni (*e*);

7) di non essere stat. . destituit. . o dispensat. . dallo impiego presso una pubblica amministrazione; e di non essere stat. . dichiarat . . decadut . . da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione (*f*) . .

. sottoscritt. . dichiara inoltre di essere residente nel comune di . . (provincia di . . . .), e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*g*) . .' impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Il sottoscritto allega, altresì, la dichiarazione prevista dallo art. 4, ultimo comma, del bando di concorso, nonchè i seguenti titoli di merito: . . . . .

Luogo e data .

Firma (*h*)

. . . . . .

(*a*) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(*b*) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(*c*) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione).

(*d*) In caso contrario indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(*e*) Indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*f*) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(*g*) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale.

(*h*) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 4 del bando di concorso.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

Caratteristiche fisiche della Terra - Misura assoluta e relativa dei valori dell'accelerazione di gravità - Bilancia di Eotvos - Correzioni: di deriva, topografica, di altezza, d'attrazione - Anomalie della gravità - Isostásia - Deformazioni superficiali della Terra - Crosta terrestre e relativi moti - Deformazioni dovute all'attrazione degli astri - Forze generatrici delle maree - Maree oceaniche - Deviazioni della verticale - Modulo di rigidità della Terra - Aspetti fondamentali del vulcanismo - Processi di differenzazione magmatica - Classificazione dei magmi - Temperatura dei magmi e relative misure - Viscosità dei magmi - Energie eruttive - Esalazioni vulcaniche - Fenomeni post-eruttivi e pseudoeruttivi - Generalità sulla sismologia - Onde sismiche e loro caratteristiche - Apparecchi sismici e loro teorie - Deduzione della profondità ipocentrale - Natura del mezzo attraversato - Spessore degli strati - Stratificazione della crosta - Condizioni e struttura dell'interno della Terra - Elettricità atmosferica - Ionizzazione dell'aria - Conducibilità - Mobilità - Azioni ionizzanti - Equilibrio ionico - Densità elettrica superficiale - Gradiente del potenziale - Carica spaziale - Scariche elettriche nei temporali e relative misure - Campo magnetico terrestre - Elementi del campo magnetico terrestre e relative variazioni sulla superficie della Terra - Misure magnetiche assolute e relative - Variazione magnetica secolare - Variazioni del campo normali e nel corso di perturbazioni e relative analisi - Apparecchiature fondamentali per le osservazioni e prospezioni geofisiche (meteorologiche, gravimetriche, sismiche, magnetiche, elettriche) - Tecnica delle misure, elaborazione dei dati e nozioni sulla teoria degli errori.

(11445)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale di merito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di otto sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1972, registro n. 25 Difesa, foglio n. 83, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di otto sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, riservato ai marescialli in servizio permanente dell'Arma stessa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visti gli atti della commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di otto sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, indetto con decreto ministeriale 15 luglio 1972, citato nelle premesse:

1. Mar. all. ord. CC. s.p. De Biase Felice, nato il 24 febbraio 1940 . . . . punti 38,90
2. Mar. all. ord. CC. s.p. Tumino Carmelo, nato il 22 ottobre 1933 . . . . » 38,70
3. Mar. all. ord. CC. s.p. Caputo Angelo, nato il 18 ottobre 1939 . . . . » 38,36
4. Mar. all. ord. CC. s.p. Turnaturi Concetto, nato il 30 gennaio 1941 . . . . . . » 38,20
5. Mar. all. ord. CC. s.p. Di Carlo Francesco, nato il 1° gennaio 1938 . . . . . . » 37,80

6. Mar. all. ord. CC. s.p. Pellicanò Antonino, nato il 26 aprile 1938 . punti 37,76
7. Mar. all. capo CC. s.p. Longo Rolando, nato il 13 settembre 1938 . » 37,40
8. Mar. all. ord. CC. s.p. Filipponio Mario, nato il 30 gennaio 1940 . » 37,20
9. Mar. all. capo CC. s.p. Melito Vincenzo, nato il 24 maggio 1933 . » 36,12
10. Mar. all. ord. CC. s.p. Meli Giovanni, nato l'11 luglio 1938 » 36,06
11. Mar. all. ord. CC. s.p. Pischedda Francesco, nato l'11 febbraio 1939 » 35,30
12. Mar. all. ord. CC. s.p. Tedesco Tommaso, nato il 7 agosto 1935 . » 35,22
13. Mar. all. capo CC. s.p. Elmisi Ilari Antonio, nato il 27 marzo 1933 . » 34,30
14. Mar. all. ord. CC. s.p. Corsini Gianfranco, nato il 17 giugno 1939 . » 34,20
15. Mar. all. ord. CC. s.p. Ciampi Catello, nato il 15 febbraio 1935 . » 32,96

Art. 2.

Tenuto conto dell'ordine della graduatoria ed osservate le vigenti disposizioni in materia di titoli preferenziali, i seguenti candidati sono dichiarati, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, vincitori nell'ordine appresso indicato:

1. De Biase Felice . punti 38,90
2. Tumino Carmelo . » 38,70
3. Caputo Angelo » 38,36
4. Turnaturi Concetto . » 38,20
5. Di Carlo Francesco » 37,80
6. Pellicanò Antonino . » 37,76
7. Longo Rolando » 37,40
8. Filipponio Mario » 37,20

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi nell'ordine appresso indicato:

1. Melito Vincenzo punti 36,12
2. Meli Giovanni . » 36,06
3. Pischedda Francesco » 35,30
4. Tedesco Tommaso » 35,22
5. Elmisi Ilari Antonio . » 34,30
6. Corsini Gianfranco » 34,20
7. Ciampi Catello » 32,96

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 luglio 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *agosto* 1973
Registro n. 21 *Difesa, foglio n.* 133

(11552)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso, per titoli, per l'assegnazione di cinquantotto borse di studio a cittadini italiani provvisti di laurea

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1332, relativa al conferimento di borse di studio presso l'Istituto superiore di sanità;
Viste le leggi 4 gennaio 1968, n. 15 e 11 maggio 1971, n. 390;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492 e 26 ottobre 1972, n. 642;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 257 del 13 ottobre 1965, relativo all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
Visto il decreto interministeriale 5 luglio 1973, con cui vengono stabiliti il numero delle borse da assegnare durante l'anno finanziario 1974 ed il loro importo unitario, nonchè specificate le materie di studio e di ricerca per le quali saranno assegnate le borse di studio medesime ed il contingente massimo, non superiore al 25 per cento, di borse di studio da assegnare a persone sprovviste di laurea o di titolo di studio equivalente, ma fornite di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche, o che seguano corsi di studio universitari nelle stesse materie;

Visto in particolare l'art. 2 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti addì 1° marzo 1965, registro n. 4 Sanità, foglio n. 54, modificato con decreti 1° luglio 1965, 26 aprile 1967 e 29 aprile 1969, registrati alla Corte dei conti, rispettivamente, il 4 settembre 1965, registro n. 9 Sanità, foglio n. 193, il 7 luglio 1967, registro n. 6 Sanità, foglio n. 388 ed il 27 maggio 1969, registro n. 5 Sanità, foglio n. 59, con cui vengono stabiliti i requisiti per la partecipazione al concorso per titoli per il conferimento delle sopraddette borse di studio, i titoli valutabili, le modalità per l'assegnazione delle borse stesse e per l'erogazione delle somme, nonchè la disciplina dei rapporti fra i borsisti e l'Istituto superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli, per l'assegnazione a cittadini italiani, provvisti di laurea, di cinquantotto borse di studio dell'ammontare di L. 1.200.000 lorde cadauna, così ripartite, fra le seguenti materie comprendenti ciascuna i relativi campi di studio e di ricerca cui i borsisti dovranno dedicarsi:

I. — MATERIE BIOLOGICHE (Borse n. 8)

Campi di studio e di ricerca:

1) Biologia molecolare;
2) Ematologia;
3) Nutrizione;
4) Endocrinologia;
5) Fisiologia e fisiopatologia;
6) Farmacologia;
7) Neuropsicofarmacologia;
8) Fisiofarmacologia cardiovascolare;
9) Radiobiologia;
10) Biostatistica;
11) Tossicologia dei farmaci;
12) Tossicologia degli antiparassitari;
13) Tossicologia degli additivi e dei contaminanti alimentari.

II. — MATERIE CHIMICHE (Borse n. 18)

Campi di studio e di ricerca:

1) Chimica analitica;
2) Chimica farmaceutica;
3) Tecnologie farmaceutiche;
4) Chimica tossicologica;
5) Chimica bromatologica;
6) Chimica fisica;
7) Chimica teorica;
8) Chimica organica;
9) Radiochimica;
10) Tecniche spettrometriche.

III. — MATERIE BIOCHIMICHE (Borse n. 7)

Campi di studio e di ricerca:

1) Biochimica e struttura delle sostanze naturali;
2) Biochimica analitica;
3) Biochimica clinica;
4) Immunochimica;
5) Genetica microbiologica;
6) Chimica microbiologica e dei prodotti di fermentazione;
7) Neurochimica.

IV. — MATERIE MICROBIOLOGICHE ED EPIDEMIOLOGICHE (Borse n. 9)

Campi di studio e di ricerca:

1) Batteriologia;
2) Virologia;
3) Micologia;
4) Epidemiologia;
5) Immunologia;
6) Microbiologia degli alimenti;
7) Istologia normale e patologica;
8) Igiene degli alimenti.

V. — MATERIE PARASSITOLOGICHE (Borse n. 4)

Campi di studio e di ricerca:

1) Ecologia e fisiologia dei parassiti;
2) Infezioni da protozoi e da metazoi;
3) Entomologia applicata;
4) Tassonomia dei parassiti.

VI — MATERIE VETERINARIE (Borse n 4)

Campi di studio e di ricerca:

1) Malattie infettive;
2) Igiene degli alimenti di origine animale;
3) Alimentazione animale.

VII. — MATERIE DI INGEGNERIA SANITARIA (Borse n. 6)

Campi di studio e di ricerca:

1) Depurazione delle acque;
2) Igiene ambientale;
3) Termotecnica e tecnica del freddo;
4) Smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi;
5) Edilizia sanitaria;
6) Tecnologia dei materiali;
7) Tecnologie alimentari.

VIII. — MATERIE DI ELETTRONICA BIOMEDICA (Borse n. 2)

Campi di studio e di ricerca:

1) Strumentazione e tecniche per l'acquisizione di dati biomedici;
2) Strumentazione e tecniche per l'elaborazione di dati biomedici;
3) Tecnologie sanitarie operative;
4) Bioingegneria.

Le borse di studio riservate per ciascuna delle sopraddette materie, che non possano essere assegnate, andranno in aumento per le altre materie e saranno conferite ai concorrenti risultati idonei in quest'ultime e che, sulla base di una graduatoria unica, abbiano riportato, nell'ordine, le più alte votazioni.

Non è consentito concorrere per più di due materie.

Con successivo provvedimento, sarà indetto un concorso per titoli, per l'assegnazione di dodici borse di studio, nelle materie fisiche, a cittadini italiani provvisti di laurea.

Art. 2.

Le dette borse di studio hanno per scopo il tirocinio, l'aggiornamento ed il perfezionamento del borsista mediante l'espletamento di ricerche e di lavori scientifici che interessino l'attività dell'Istituto superiore di sanità.

Esse avranno la durata di dieci mesi ciascuna e saranno godute presso l'Istituto superiore di sanità fino e non oltre il 31 dicembre 1974; la loro data di inizio sarà stabilita con il decreto del Ministro per la sanità di assegnazione delle borse medesime.

Con il decreto di prima assegnazione viene anche approvata la graduatoria dei vincitori e degli idonei.

La stessa graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, per gli ulteriori effetti di legge e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante annunzio nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sono esclusi dal conferimento delle borse di studio, i dipendenti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 3.

Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse o premi conferiti dallo Stato o da altri enti, sia pubblici che privati, nè con retribuzioni di qualsiasi natura, corrisposte dai predetti.

Art. 4.

L'ammontare della borsa di studio concessa sarà corrisposto in rate mensili, al netto delle ritenute erariali.

Per gli adempimenti amministrativi all'uopo richiesti, il pagamento del primo rateo non potrà avvenire prima di venti giorni dalla liquidazione della relativa spesa.

Tale liquidazione sarà effettuata:

1) dopo la registrazione presso la Corte dei conti del relativo provvedimento di assegnazione della borsa di studio;

2) previa dichiarazione del capo dei competenti laboratori, comprovante l'inizio dell'attività da parte del borsista;

3) dopo la presentazione da parte del borsista medesimo, dei documenti di cui al successivo art. 15 del presente bando.

I ratei successivi, previo l'adempimento delle formalità all'uopo richieste, a norma delle vigenti disposizioni, saranno corrisposti, su dichiarazione del capo dei laboratori ove la borsa deve essere usufruita, dalla quale risulti che l'assegnatario abbia regolarmente svolta la sua attività di ricerca, di studio e di perfezionamento in programma.

Art. 5.

Il borsista ha l'obbligo:

1) di iniziare la propria attività presso i laboratori cui è stato destinato, alla data che sarà stabilita;

2) di frequentare i laboratori medesimi, nel periodo di durata della borsa, per svolgere le ricerche ed i lavori per i quali è stata concessa la borsa stessa;

3) di presentare alla segreteria didattica dell'Istituto, almeno entro dieci giorni prima dell'ultimo mese di godimento della borsa, una relazione dattiloscritta sul risultato dell'attività svolta, vistata dal capo dei laboratori competente, che comprovi la proficua utilizzazione della borsa ricevuta (in tale relazione dovrà darsi notizia di eventuali invenzioni o scoperte cui abbia dato luogo l'attività esplicata dal suddetto borsista);

4) di osservare le norme interne dell'Istituto e quelle particolari dei laboratori in cui svolge il proprio compito.

Art. 6.

Il borsista sarà assicurato presso l'I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, derivanti dall'esercizio della propria attività presso l'Istituto superiore di sanità, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, di cui in narrativa. Lo Stato si assumerà l'onere della relativa spesa.

Art. 7.

Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) laurea attinente alle materie di studio e di ricerca oggetto della borsa;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento, connesso con il godimento della borsa;

e) età non superiore agli anni 32.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 8.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta libera, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata, entro le ore d'ufficio, alla sede dell'Istituto stesso - Archivio (viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma) nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda anzidetta, si considera prodotta in tempo utile, anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tale fine, farà fede, il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile all'aspirante, importa l'inammissibilità dell'aspirante stesso al concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita, a tutti gli effetti dal timbro a data apposto dall'archivio dell'Istituto superiore di sanità, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto, all'arrivo, il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine prescritto, presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche o consolari italiane del territorio ove risiedono.

Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, di cui si allega uno schema esemplificativo, l'aspirante oltre a manifestare la volontà di partecipare al concorso, deve dichiarare, con chiarezza e precisione, sotto la sua personale responsabilità, quanto segue:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) se abbia riportato o meno condanne penali;

5) il campo di studio e di ricerca prescelto, nell'ambito di una delle materie indicate all'art. 1 del presente bando, cui l'aspirante medesimo intende concorrere; qualora il candidato indichi, erroneamente, più campi di studio e di ricerca, prescelti nell'ambito di una sola o di più materie, non saranno considerati validi ai fini dell'ammissione al concorso, quelli seguenti il primo sia che appartengano alla stessa materia, sia che si riferiscano a materie differenti.

Nel caso che più campi di studi e di ricerca, relativi allo stesso gruppo di materie, vengano indicati, erroneamente, in più domande prodotte dal candidato, contemporaneamente, o in tempi diversi, sarà considerato valido, ai fini dell'ammissione al concorso, il campo di studio e di ricerca, indicato per primo, in ordine cronologico, nelle predette materie, di cui all'art. 1 del presente bando.

Non saranno prese in considerazione le domande nelle quali in luogo del campo di studio e di ricerca, vengano indicate le materie in senso generico.

Nell'eventualità che l'aspirante indichi, erroneamente, nella domanda, in luogo del campo di studio e di ricerca, un programma di ricerche peraltro non richiesto, la commissione dovrà stabilire, ai fini della ammissione al concorso dell'aspirante medesimo, se dal predetto programma, possa individuarsi uno dei campi di ricerca di cui all'art. 1 del presente bando;

6) di accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio e successive modifiche, approvato con il decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965 e successivi decreti dello stesso Ministro, debitamente registrati dalla Corte dei conti, nonchè dall'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse;

7) di impegnarsi a non usufruire, durante il periodo di godimento della borsa, di altre borse di studio e di altri analoghi assegni o sovvenzioni;

8) di impegnarsi, altresì, a non percepire, durante il periodo di godimento della borsa, stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura derivanti da rapporti, sia di impiego pubblico che privato.

In calce alla domanda devono, altresì, risultare la firma del candidato ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

La firma del candidato deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco del comune di residenza o di dimora, ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione (art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Per coloro che prestano servizio militare, è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Art. 9.

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere corredata dai seguenti documenti, atti ed eventuali pubblicazioni (quest'ultime dovranno essere prodotte in stampa originale, o dattiloscritte, se provviste di documento attestante l'accettazione per la stampa, o, se prodotte in copia, dovranno essere sottoscritte dall'interessato):

a) certificato di laurea attinente alle materie di studio e di ricerca oggetto delle borse, nel quale siano indicate le votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea, nonchè la data di quest'ultimo esame. Non sarà ritenuto titolo idoneo per l'ammissione al concorso, il certificato di laurea con l'indicazione del solo voto complessivo di laurea e della data del relativo esame;

b) eventuale breve *curriculum vitae et studiorum* sottoscritto dall'interessato;

c) ogni altro eventuale documento, attestante studi svolti e servizi prestati, che l'aspirante ritenga utile presentare;

d) elenco, in duplice copia, di tutti i documenti e titoli presentati.

I predetti atti, pubblicazioni ed elenco (lettere *b*), *d*), saranno prodotti in carta semplice.

I documenti di cui alle lettere *a*), *c*), secondo le disposizioni della legge sul bollo, potranno essere prodotti in carta semplice, a condizione che sui medesimi sia fatta menzione dell'uso cui sono destinati, ovvero sia precisato sugli stessi, che sono validi solo nei casi stabiliti dalla legge.

La domanda di partecipazione al concorso, priva della sottoscrizione dell'aspirante borsista ed i documenti e qualunque atto prodotti dallo stesso, non muniti delle firme all'uopo necessarie, nonchè le copie, fotocopie e copie fotografiche degli originali degli stessi, prive dell'autenticazione prescritta dalle vigenti disposizioni, sono da considerarsi nulli e, pertanto, non regolarizzabili.

Art. 10.

Saranno esclusi dal concorso:

1) i candidati che faranno pervenire la domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma dell'art. 8 e quelli che non avranno fatto pervenire entro il termine loro assegnato, debitamente regolarizzati, i documenti ad essi restituiti, perchè formalmente imperfetti;

2) gli aspiranti le cui domande non contengono le indicazioni precisate, dal n. 1) al n. 6) compreso, nell'art. 8 del presente bando;

3) coloro che, pur avendo, prodotto la domanda, non faranno pervenire il documento di cui alla lettera *a*) dell'articolo 9, in conformità al disposto dello stesso articolo, entro il termine di cui al primo comma dell'art. 8;

4) coloro che non faranno autenticare la firma della domanda, a norma del suindicato art. 8 (l'Amministrazione può far regolarizzare, entro un termine perentorio, quelle domande nelle quali, la firma del candidato non sia stata debitamente autenticata).

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti e dei mancati adempimenti sopra indicati, fatta eccezione per le domande pervenute fuori termine e per il disposto di cui al n. 3) del presente articolo (in tali casi sarà data semplice comunicazione all'interessato con apposita lettera dell'Amministrazione), sarà disposta con decreto ministeriale, debitamente motivato.

Non si terrà conto degli altri documenti, atti e pubblicazioni, che pervenissero all'Istituto superiore di sanità, oltre i termini di cui al predetto articolo, nè sarà, infine, consentito, dopo scaduto il termine stesso, di sostituire i documenti, atti e pubblicazioni, già presentati, qualunque ne sia la causa.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità, in caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte ed incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante borsista, o da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito, indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento, in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 11.

Decadono dal godimento della borsa di studio, coloro che, durante il godimento della borsa medesima, non assolvano agli obblighi loro connessi, o che diano luogo a rilievi per scarso profitto o per comportamento indisciplinato.

La decadenza, previa giustificazione del borsista di fronte alla commissione di cui all'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, citata nelle premesse, è dichiarata dal direttore dello Istituto, su proposta motivata del competente capo dei laboratori, presso cui il borsista medesimo svolge la propria attività.

Il borsista è tenuto a frequentare i laboratori cui sarà assegnato, alla data indicata nella lettera di comunicazione dell'Amministrazione.

Quando sussistano giustificati motivi, l'inizio del godimento della borsa può essere prorogato per un periodo massimo di giorni 20.

Nel corso del godimento della borsa, potrà essere consentita: per motivi di salute, causa di forza maggiore, gravi motivi di famiglia e matrimonio, una sospensione dell'attività del borsista, per la durata massima di giorni 30.

Nelle due ipotesi, commi quarto e quinto, viene, rispettivamente, trattenuto in proporzione o per intero, il rateo mensile.

Trascorsi detti periodi, senza che il borsista abbia iniziato o ripreso la propria attività, si fa luogo all'applicazione della decadenza, con provvedimento del direttore.

Nelle more del perfezionamento dei decreti di decadenza per i casi previsti dal presente articolo, le borse di studio già assegnate, si considerano immediatamente sospese, con il conseguente congelamento dei pagamenti rateali che eventualmente non fossero ancora stati corrisposti ai beneficiari delle borse stesse.

Art. 12.

Coloro che intendano partecipare a due concorsi di cui alle materie indicate all'art. 1, dovranno presentare domande separate per ciascuno di essi.

Ciascuna domanda dovrà essere corredata della prescritta documentazione di cui all'art. 9 del presente bando.

In nessun caso potrà farsi riferimento ai documenti, atti e pubblicazioni allegati alla prima domanda, o in precedenza eventualmente presentati all'Istituto superiore di sanità o ad altre amministrazioni ed enti, a qualsiasi titolo.

Al candidato che partecipi a due concorsi, per le materie di cui al predetto art. 1 e risulti vincitore di ambedue i concorsi, la commissione assegnerà al predetto, la borsa di studio nelle materie nelle quali avrà riportato il punteggio più elevato.

In caso di parità di punteggio, la stessa commissione deciderà, con giudizio insindacabile, quale borsa di studio debba essere al medesimo attribuita.

Le norme del presente bando, trovano integrale applicazione, per ognuna delle due domande prodotte dall'aspirante borsista.

Art. 13.

Il giudizio sui titoli dei singoli aspiranti, la graduatoria di merito e l'assegnazione ai vincitori delle borse di studio per le singole materie elencate all'art. 1 del presente bando, saranno effettuati, nei modi previsti dall'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal regolamento approvato con decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965 e successivamente modificato.

La commissione di cui all'art. 3 della citata legge, nel suo giudizio terrà conto della documentazione, al fine di stabilire l'attitudine dei singoli candidati a svolgere in genere compiti di ricerca scientifica e la preparazione eventualmente già da loro acquisita nel campo specifico delle ricerche, per le quali hanno chiesto di utilizzare la borsa.

Art. 14.

Le borse che risulteranno disponibili, per rinuncia e decadenza dei vincitori, potranno essere assegnate ai candidati risultati idonei nelle varie materie, secondo l'ordine di ciascuna graduatoria.

Tali assegnazioni dovranno avere decorrenza non posteriore al 1° giugno 1974.

Art. 15.

I concorrenti ai quali sia stata assegnata la borsa di studio dovranno presentare o far pervenire all'Istituto superiore di sanità i seguenti documenti:

1) certificato o estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o di dimora, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento connesso agli studi e ricerche oggetto della borsa di studio.

Coloro che abbiano omesso di indicare, nella domanda di partecipazione al concorso, quanto precisato ai numeri 7) ed 8) dell'art. 8, del presente bando, dovranno, inoltre, produrre istanza in carta libera, diretta al direttore dell'Istituto superiore di sanità, nella quale, nel fare riferimento alla borsa di studio loro assegnata, dovranno dichiarare e sottoscrivere, quanto risulta ai suddetti numeri 7) ed 8), dell'articolo sopra menzionato.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di comunicazione relativa all'assegnazione della borsa di studio.

I predetti documenti, secondo le disposizioni della legge sul bollo, potranno essere prodotti in carta semplice, a condizione che sui medesimi sia fatta menzione dell'uso cui sono destinati, ovvero sia precisato sugli stessi che sono validi solo nei casi *stabiliti dalla legge.*

Art. 16.

In nessun caso si farà luogo alla restituzione dei certificati indicati nell'articolo precedente.

I documenti e le pubblicazioni di cui all'art. 9, saranno restituiti, a richiesta degli interessati, dopo 120 giorni dalla pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, della notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria del presente concorso, nel Bollettino Ufficiale del Ministero della sanità. Per i candidati esclusi dal concorso, a norma dell'articolo 10 del presente decreto, i 120 giorni decorreranno dalla data di ricezione della lettera di comunicazione dell'amministrazione, del provvedimento adottato.

Tale lettera sarà inviata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 17.

I candidati dichiarati decaduti dal godimento della borsa di studio, in conformità al disposto dell'art. 11, potranno chiedere la restituzione dei documenti e delle pubblicazioni, di cui al citato art. 9, dopo 210 giorni, a partire dalla data di ricezione della lettera di comunicazione dell'amministrazione, del provvedimento adottato, da effettuarsi, secondo le modalità di cui al precedente articolo.

Art. 18.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 agosto 1973

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1973
Registro n. 7 Sanità, foglio n. 182

(Schema esemplificativo della domanda)

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità -
Viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma

Il sottoscritto . . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . , c.a.p. . . . tel. . . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, per l'assegnazione di cinquantotto borse di studio a cittadini italiani provvisti di laurea.

Dichiara di prescegliere il seguente campo di studio e di ricerca . . . . . ., nell'ambito delle materie . . . . .

Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, di:

1) essere cittadino italiano;

2) non aver riportato condanne penali;

3) accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio e successive modifiche, approvato con il decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965 e successivi decreti dello stesso Ministro, nonchè dall'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse;

4) impegnarsi, qualora gli verrà assegnata la borsa di studio, ad osservare gli obblighi di cui all'art. 5 del bando di concorso;

5) impegnarsi a non usufruire, durante il periodo di godimento della borsa, di altre borse di studio e di altri analoghi assegni o sovvenzioni;

6) impegnarsi, altresì, a non percepire, durante il periodo di godimento della borsa, stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti da rapporti sia di impiego pubblico che privato;

7) allegare i documenti di cui all'art. 9 del bando di concorso, indicati nell'unito elenco.

Data, ...

. . . .
(firma)

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . . .

N.B. — Scrivere la domanda in maniera chiara e leggibile e, possibilmente, dattiloscritta.

(11590)

REGIONE TOSCANA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pistoia

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del medico provinciale di Pistoia n. 2191 del 13 dicembre 1971, relativo fra l'altro al bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Pistoia al 30 novembre 1971;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dalla prefettura di Pistoia, dall'ordine dei medici e dai comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto l'art. 4 della legge regionale 5 giugno 1972, n. 11;

A voti unanimi;

Delibera:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico in narrativa è così composta:

Presidente:

Cadoni dott. Roberto, vice prefetto della prefettura di Pistoia.

Componenti:

Di Pasquale dott. Maurizio, direttore di sezione della prefettura di Pistoia;

Cioffi dott. Pasquale, medico provinciale capo del Ministero della sanità;

Pagliai prof. dott. Eugenio, primario chirurgo dell'ospedale di Pistoia;

Rosselli Del Turco prof. dott. Lottieri, primario medico dell'ospedale di Pistoia;

Pirolo dott. Francesco, medico condotto di Buggiano.

Segretario:

Guggino dott. Gaetano, consigliere del Ministero della sanità.

La commissione, che avrà sede presso l'ufficio del medico provinciale di Pistoia inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla publicazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente deliberazione sarà inoltre pubblicata sul « Bollettino Ufficiale » della regione Toscana, sul Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale, della prefettura e dei comuni di Pistoia, di Montale, Sambuca Pistoiese e del consorzio sanitario Sambuca Pistoiese-Cantagallo.

Firenze, addì 24 luglio 1973

Il presidente: LAGORIO

Il segretario: POLLINI

(11409)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VICENZA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Vicenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 967 del 24 febbraio 1972, con cui è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Vicenza al 30 novembre 1970;

Ritenuto doversi procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le segnalazioni pervenute dalla regione Veneto con nota del 20 luglio 1973, dall'ordine dei medici della provincia di Vicenza con nota del 6 novembre 1972 e dalle giunte municipali dei comuni interessati, sulla terna proposta dal collegio delle ostetriche con nota 4 settembre 1972;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, la legge 8 marzo 1968, n. 220, nonchè la legge regionale 1° settembre 1972, n. 12, e la circolare della regione Veneto n. 13 del 7 marzo 1973;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Rinaldo dott. Mario, funzionario amministrativo della regione Veneto.

Componenti:

Scapolo Gesù Rino, funzionario amministrativo della regione Veneto;

Renzulli dott. Giovanni, medico provinciale di Verona;

Mentasti prof. Piero, primario ostetrico ginecologo dell'ospedale civile di Vicenza;

Clementi dott. Bruno, libero esercente specializzato in ostetricia;

Dal Maso ost. Bertilla, ostetrica condotta del comune di Malo.

Segretario:

Schiavone dott. Maria Luisa, funzionario amministrativo della regione Veneto.

Le prove d'esame avranno inizio non prima che sia trascorso un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e avranno luogo in Vicenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della regione Veneto, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Vicenza, di quest'ufficio e dei comuni interessati.

Vicenza, addì 15 settembre 1973

Il medico provinciale: BONIFACI

(11410)

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 10 agosto 1973, n. **30.**

Interpretazione autentica dell'art. 81 della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20, modificata con legge regionale 29 maggio 1973, n. 21.

(*Pubblicata nel supplemento ordinario al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 10 *agosto* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il penultimo comma dell'art. 81 della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20, modificata con legge regionale 29 maggio 1973, n. 21, va interpretato nel senso che il diritto all'inquadramento nei ruoli regionali compete al personale nei cui confronti la giunta regionale abbia autorizzato il presidente della giunta ad inoltrare la richiesta nominativa di comando, oppure abbia deliberato detta richiesta nominativa, o, infine, abbia deliberato la

ratifica dell'assunzione in servizio, prima dell'entrata in vigore della citata legge 29 maggio 1973, n. 20, e cioè entro il 30 giugno 1973, anche se il formale provvedimento di comando non risulti a quella data ancora perfezionato ed il personale interessato non abbia ancora assunto servizio, sempre che le unità di personale di cui sopra siano contenute nei limiti numerici di cui alla delibera n. 91 del 25 febbraio 1972 del consiglio regionale del Lazio.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127, terzo comma, della Costituzione e dell'art. 31, ultimo comma dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul « Bollettino Ufficiale » della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Data a Roma, addì 10 agosto 1973

CIPRIANI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 4 agosto 1973.

(11577)

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1973, n. **31.**

Concessione di una sovvenzione straordinaria al comune di Guidonia-Montecelio (Roma) per lo sviluppo delle attività economiche locali che versano in stato di crisi.

(*Pubblicata nel supplemento ordinario al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 31 *agosto* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'amministrazione comunale di Guidonia-Montecelio (Roma) viene concesso un contributo straordinario di L. 12.000.000 (dodicimilioni) per sopperire alle spese da sostenere per lo sviluppo delle locali attività economiche ai fini della definizione delle iniziative assunte in merito all'azienda conduzioni meccaniche Giannini.

Art. 2.

Al relativo onere si farà fronte mediante prelevamento della somma di lire dodici milioni dal capitolo 1962 (titolo I, sezione VII, rubrica VIII del bilancio 1973) istituendo al titolo I - sezione VI - rubrica XII il capitolo 1833 - contributi al comune di Guidonia-Montecelio per lo sviluppo delle attività economiche locali che versano in stato di crisi.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione e dell'art. 31 ultimo comma dello statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul « Bollettino Ufficiale » della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul « Bollettino Ufficiale » della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Data a Roma, addì 11 agosto 1973

CIPRIANI

Il visto del commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge.

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1973, n. **32.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 4 del 30 gennaio 1973 recante norme per l'esercizio provvisorio delle funzioni amministrative relative alla istruzione artigiana e professionale, trasferite alla Regione dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10.

(*Pubblicata nel supplemento ordinario al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 31 *agosto* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino all'emanazione di una legge organica regionale che ristrutturi tutto il settore dell'istruzione artigiana e professionale, l'esercizio finanziario dei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Entro il mese di ottobre, il consiglio di amministrazione delibera il bilancio preventivo per l'esercizio seguente.

Trascorso tale termine, la giunta regionale provvede alla nomina di un commissario per la compilazione del bilancio.

Entro il mese di marzo, il consiglio di amministrazione delibera il conto consuntivo riguardante l'esercizio scaduto. A quest'ultimo deve essere unito il conto di cassa presentato dall'istituto tesoriere.

Per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1973 è deliberato il bilancio preventivo semestrale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

I consigli di amministrazione dei consorzi provinciali per la istruzione tecnica, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, deliberano — secondo criteri e principii analoghi a quelli vigenti per il personale civile dello Stato — il regolamento con il quale sono stabiliti la dotazione organica, nei limiti della situazione di fatto esistente alla data del 1° aprile 1972, lo stato giuridico, il trattamento economico di attività e di quiescenza del personale dipendente.

Nell'applicazione delle norme stabilite nel presente articolo sarà tenuto conto dell'anzianità maturata e delle mansioni di fatto esercitate.

Dette norme non si applicano all'eventuale personale insegnante e non insegnante appartenente ad altre amministrazioni ed a qualsiasi titolo in servizio presso i consorzi, al personale comandato o distaccato da altri enti o istituti, allo eventuale personale addetto ai centri di orientamento scolastico e professionale legato con rapporto di collaborazione oppure con rapporto di lavoro a tempo parziale.

Resta fermo il trattamento al segretario del consorzio nella ipotesi di cui all'art. 11, terzo comma, del decreto legislativo 26 settembre 1935, n. 1946, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 82.

Art. 3.

Il consiglio di amministrazione elegge, tra i suoi membri, il vice presidente ed il comitato esecutivo, del quale fanno parte di diritto il presidente ed il vice presidente.

Art. 4.

In caso di comprovata necessità, il consiglio di amministrazione può essere sciolto dal presidente della giunta regionale previa deliberazione della giunta stessa sentita la commissione consiliare competente.

Il Presidente, con proprio decreto, nomina un commissario e fissa — nel contempo — il termine, non superiore a 90 giorni, per la ricostituzione del consiglio di amministrazione.

Art. 5.

La vigilanza, il controllo e l'approvazione degli atti dei consorzi, prevista dall'art. 19 del regio decreto-legge 16 settembre 1935, n. 1946 convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 82, nonchè di quelli previsti all'art. 2 della presente legge, è attribuita alle province territorialmente competenti.

Art. 6.

La giunta regionale impartisce direttive ed istruzioni che si dovessero rendere necessarie per l'applicazione della presente legge.

Art. 7.

Sono abrogate le disposizioni in contrasto con la presente legge.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31, sesto comma, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Data a Roma, addì 13 agosto 1973

CIPRIANI

Il visto del commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge.

LEGGE REGIONALE 20 agosto 1973, n. 33.

Composizione delle commissioni giudicatrici di esame per l'assunzione di sanitari condotti, per l'assegnazione di sedi farmaceutiche, per la concessione di indennità di residenza ai farmacisti rurali e delle altre commissioni, comitati e collegi operanti nel settore dell'assistenza sanitaria ed ospedaliera.

(*Pubblicata nel supplemento ordinario al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 31 *agosto* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La nomina delle commissioni, comitati ed altri organi collegiali operanti nel settore sanitario e dell'assistenza sociale, è disciplinata, in via transitoria, dalla presente legge in attesa dell'emanazione dei provvedimenti legislativi sulla disciplina organica delle funzioni amministrative trasferite o delegate alla Regione nonchè della delega agli enti locali in conformità dello art. 42 dello statuto.

Art. 2.

I membri non di diritto del consiglio provinciale di Sanità sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della giunta stessa, dietro proposta dell'assessore regionale alla sanità.

Il consiglio provinciale di sanità è presieduto dal presidente dell'amministrazione provinciale di ciascuna provincia.

Le funzioni di segretario dell'organo collegiale predetto sono svolte da un funzionario trasferito o comandato alla Regione, proveniente dalle carriere direttive amministrative dello Stato, degli enti locali o enti pubblici.

Art. 3.

Le commissioni giudicatrici a posti di medico, veterinario ed ostetrica condotti sono nominate dal medico o veterinario provinciali secondo le rispettive competenze per materia o per territorio su proposta dell'assessore alla sanità, e sono presiedute da un funzionario trasferito o comandato alla Regione, proveniente dalle carriere direttive amministrative dello Stato, degli enti locali o di enti pubblici con almeno sei anni di anzianità nella carriera medesima per i concorsi di cui agli articoli 44 e 47 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni e con almeno cinque anni di appartenenza alla carriera direttiva per i concorsi di cui all'art. 50 dello stesso regio decreto.

Le commissioni di cui al precedente comma sono così composte:

Medici condotti:

a) da un funzionario trasferito o comandato alla Regione proveniente dalle carriere direttive dei medici delle amministrazioni dello Stato, degli enti locali o di enti pubblici, con almeno cinque anni di anzianità, escluso il medico provinciale della provincia in cui è stato bandito il concorso;

b) da due docenti universitari, di ruolo, fuori ruolo o incaricati, dei quali uno di clinica o patologia medica e l'altro di clinica o patologia chirurgica o di clinica ostetrica, ovvero primari ospedalieri; uno di essi è scelto su terna proposta dall'Ordine provinciale dei medici chirurghi;

c) da un medico condotto scelto su terna designata dai comuni interessati.

Veterinari condotti:

a) da un funzionario trasferito o comandato alla Regione proveniente dalle carriere direttive dei veterinari delle amministrazioni dello Stato, degli enti locali o di enti pubblici, con almeno cinque anni di anzianità nella carriera medesima, escluso il veterinario provinciale della provincia in cui è stato bandito il concorso;

b) da due docenti universitari, di ruolo, fuori ruolo o incaricati, in materie attinenti al posto messo a concorso; uno di essi è scelto su terna proposta dall'ordine provinciale dei veterinari;

c) da un medico condotto scelto su terna designata dai comuni interessati.

Ostetriche condotte:

a) da un funzionario medico trasferito o comandato alla Regione proveniente dalle carriere direttive dei medici delle amministrazioni dello Stato, degli enti locali o di enti pubblici, escluso il medico provinciale della provincia in cui è stato bandito il concorso;

b) da due docenti universitari di ruolo, non di ruolo o incaricati in ostetricia o primari in reparti di ostetricia di enti ospedalieri; uno di essi è scelto su terna designata dall'ordine provinciale dei medici chirurghi;

c) da un'ostetrica condotta scelta su terna designata dai comuni interessati.

Le funzioni di segretario delle predette commissioni giudicatrici sono esercitate da un funzionario trasferito o comandato alla Regione, proveniente dalle carriere direttive amministrative dello Stato, degli enti locali o di enti pubblici.

Art. 4.

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per il conferimento delle sedi farmaceutiche, di cui allo art. 4 della legge 2 aprile 1968, n. 475, è nominata dal medico provinciale competente per territorio su proposta dell'assessore alla sanità ed è così composta:

a) da un funzionario trasferito o comandato alla Regione, proveniente dalle carriere direttive amministrative dello Stato, degli enti locali o di enti pubblici, con almeno sei anni di anzianità nella carriera medesima, con funzioni di presidente;

b) da un funzionario trasferito o comandato alla Regione proveniente dalla carriera direttiva dei medici, farmacisti o chimici delle amministrazioni dello Stato, degli enti locali o di enti pubblici con almeno cinque anni di anzianità nella carriera medesima, escluso il medico provinciale della provincia in cui è stato bandito il concorso;

c) da due farmacisti esercenti in una farmacia di cui uno non titolare, designati dall'ordine provinciale dei farmacisti;

d) da un professore di ruolo, non di ruolo o incaricato di cattedra universitaria della facoltà di farmacia.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario trasferito o comandato alla Regione proveniente dalle carriere direttive amministrative dello Stato, degli enti locali o di enti pubblici.

La commissione di cui all'art. 8 della legge 2 aprile 1968, n. 475, è nominata all'inizio di ogni anno dal medico provinciale competente per territorio su proposta dell'assessore alla sanità ed è così composta:

a) da un funzionario trasferito o comandato alla Regione proveniente dalla carriera direttiva dei medici delle amministrazioni dello Stato, degli enti locali o di enti pubblici con funzioni di presidente;

b) da due funzionari trasferiti o comandati alla Regione, provenienti dalle carriere direttive amministrative dello Stato, degli enti locali o di enti pubblici;

c) da due farmacisti iscritti all'albo professionale, di cui uno rappresentante dei farmacisti rurali, scelti su distinte terne proposte dall'ordine provinciale dei farmacisti.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario trasferito o comandato alla Regione, proveniente dalle carriere direttive amministrative o di concetto dello Stato, degli enti locali o di enti pubblici.

Art. 5.

Nelle commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione del personale ospedaliero di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, i componenti o segretari, appartenenti ai ruoli del Ministero della sanità, sono sostituiti da corrispondenti impiegati, trasferiti o comandati alla Regione, provenienti dalle amministrazioni dello Stato, degli enti locali o da enti pubblici, designati dal presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore alla sanità.

Le qualifiche richieste dalle rispettive norme sono equiparate all'anzianità di carriera nel modo seguente:

a) qualifica di ispettore generale o equiparata: funzionario trasferito o comandato alla Regione, proveniente dalla corrispondente carriera direttiva dello Stato, degli enti locali o di enti pubblici con almeno otto anni di anzianità nella carriera medesima;

b) qualifica di direttore di divisione o equiparata: funzionario trasferito o comandato alla Regione, proveniente dalla corrispondente carriera direttiva dello Stato, degli enti locali o di enti pubblici con almeno sei anni di anzianità nella carriera medesima;

c) qualifica di direttore di sezione o equiparata: funzionario trasferito o comandato alla Regione, proveniente dalla corrispondente carriera direttiva dello Stato, degli enti locali o di enti pubblici con almeno cinque anni di anzianità nella carriera medesima.

Qualora nelle commissioni di cui al primo comma sia prevista la partecipazione di un impiegato di ruolo del Ministero della sanità con qualifica non inferiore a quella relativa al posto messo a concorso, è chiamato a far parte, in sostituzione di questi, a prescindere dalla qualifica, un impiegato trasferito o comandato alla Regione, proveniente da carriera delle amministrazioni dello Stato, degli enti locali o di enti pubblici corrispondente o superiore a quella del posto messo a concorso.

Art. 6.

La commissione provinciale prevista dall'art. 3 della legge 26 aprile 1954, n. 251 è nominata con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore alla sanità ed è composta da un funzionario, trasferito o comandato alla Regione, proveniente dalle carriere direttive amministrative dello Stato, degli enti locali o di enti pubblici, dal medico provinciale e dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Detta commissione ha sede presso l'ufficio del medico provinciale e dà parere sulle controversie per il rimborso di specialità di soccorso e di assistenza di cui al citato art. 3 della legge 26 aprile 1954, n. 251.

Le controversie vengono decise con decreto del presidente della giunta regionale.

Art. 7.

Ai fini della nomina delle altre commissioni, comitati e collegi, anche consultivi, operanti in materia sanitaria e di assistenza sociale, le cui attribuzioni siano state trasferite alla Regione, ai sensi dei decreti delegati 14 gennaio 1972, n. 4 e 15 gennaio 1972, n. 9, qualora la normativa vigente preveda la partecipazione di funzionari o impiegati delle amministrazioni dello Stato, gli stessi vengono sostituiti da funzionari o impiegati trasferiti o comandati alla Regione, provenienti dalle corrispondenti carriere delle amministrazioni dello Stato, degli enti locali o di enti pubblici.

Qualora la nomina di commissioni, comitati e collegi, anche consultivi, operanti in materia sanitaria ed assistenziale, le cui attribuzioni siano state trasferite o delegate alle regioni, sia attribuita al prefetto dalle norme statali vigenti, la nomina stessa si intende trasferita alla Regione e viene effettuata con decreto del presidente della giunta regionale, su proposta dello assessore alla sanità e all'assistenza.

Art. 8.

Ferme restando le norme in materia di pubblicità vigenti per i singoli concorsi, i bandi, i provvedimenti di nomina delle commissioni giudicatrici, le graduatorie degli idonei ed i provvedimenti di nomina dei vincitori sono pubblicati sul «Bollettino Ufficiale» della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Data a Roma, addì 30 agosto 1973

CIPRIANI

Il visto del commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge.

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1973, n. 34.

Delega agli enti locali per la realizzazione di soggiorni di vacanze estive ed invernali, nonchè del tempo libero a favore dei minori.

(*Pubblicata nel supplemento ordinario al* Bollettino Ufficiale *della Regione n. 22 del 31 agosto 1973*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

a seguente legge:

Art. 1.

Al fine di garantire ad ogni minore il diritto a godere di un periodo di vacanze adeguato alle sue esigenze di sviluppo fisico e di maturazione psico-sociale, la Regione promuove l'istituzione di una rete di servizi per il tempo libero e l'organizzazione di soggiorni vacanze estive ed invernali a cura delle provincie, dei comuni singoli ed associati, delle comunità montane, di enti, istituzioni e associazioni pubbliche, mediante una gestione democratica, che garantisca la rappresentanza adeguata delle famiglie degli utenti, degli enti pubblici promotori e delle associazioni sindacali.

Di tale rete di servizi potranno far parte anche le associazioni private, semprechè non siano sostitutive degli enti e delle associazioni pubbliche e purchè rispondano ai requisiti previsti dalla presente legge.

I soggiorni di vacanza sono un servizio di pubblica utilità.

Non può costituire motivo di esclusione dal loro godimento alcuna minorazione psico-motoria o sensoriale.

Art. 2.

I soggiorni di cui all'art. 1 consistono in:

a) colonie estive diurne o a tempo pieno, per minori dai tre ai quattordici anni, per periodi di tempo non inferiore ai 25 giorni continuativi;

b) campeggi estivi per minori dai 12 ai 18 anni, per periodi di tempo non inferiori a 15 giorni continuativi;

c) soggiorni ricreativi e turistico-culturali, estivi ed invernali, per minori dai 3 ai 18 anni, di durata variabile ma comunque non superiore a mesi due;

d) centri diurni a carattere permanente per l'attività ricreativa.

Detti soggiorni si svolgono normalmente presso edifici pubblici o privati, locali, centri ricreativi, parchi pubblici e luoghi all'aperto, semprechè tutti siano all'uopo espressamente predisposti o comunque idonei e dotati di attrezzature adeguate per la vita di comunità, l'esercizio di attività sportive, ricreative e culturali, il contatto con la natura, il rapporto con realtà socio-ambientale.

Gli enti, di cui all'art. 1, che organizzano soggiorni di vacanza sono tenuti ad assicurare ai minori, durante i soggiorni stessi, una adeguata assistenza educativa, sociale e sanitaria, mediante l'impiego di personale a ciò qualificato.

In particolare deve essere assicurata:

a) la presenza di un animatore-educatore ogni 10 ragazzi;

b) la disponibilità di un'equipe sanitaria (medico, infermiere) per ogni gruppo di 50 ragazzi o frazione di 50, mediante apposita convenzione con il medico locale per almeno 2 ore giornaliere di servizio.

Art. 3.

In attesa dell'istituzione dei comprensori dei servizi sociali, la Regione delega alle province la programmazione annuale degli interventi da effettuare nel proprio territorio, d'intesa con i comuni, con gli enti pubblici ed eventualmente con le associazioni private, trasmettendo il relativo piano all'assessorato regionale competente per le finalità di cui al successivo articolo 6.

I predetti interventi possono essere effettuati sia mediante la concessione di contributi a comuni, enti ed istituzioni pubbliche per la gestione e organizzazione di centri o case di soggiorno per vacanze, campeggi e soggiorni ricreativi e turistico-culturali, sia mediante la stipulazione di apposite convenzioni tra le province e gli enti indicati al primo comma.

I contributi saranno anche erogati alle associazioni private, che contribuiscano alla formulazione del piano programmatico annuale e rispondano ai requisiti necessari di efficienza e di gestione socialmente aperta; anche con le stesse potranno essere stipulate apposite convenzioni.

Art. 4.

Fino all'istituzione dei comprensori dei servizi sociali le province sono tenute a stabilire i criteri per la concessione dei contributi e dei sussidi ed il loro ammontare, tenendo conto:

del tipo di soggiorno organizzato;

delle sue dimensioni;

della durata;

della localizzazione.

Ciascuna provincia è tenuta, nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione della presente legge, a predisporre — dopo aver consultato gli enti locali, i sindacati, e le organizzazioni sociali, presenti in campo provinciale — un regolamento per il funzionamento dei soggiorni di vacanza — tenendo conto delle finalità di cui alla presente legge.

Tale regolamento, ferme restando le disposizioni sanitarie previste in materia dalle vigenti leggi, deve indicare:

a) il numero minimo e massimo di cui si compongono le comunità di vacanza;

b) i requisiti strutturali e le attrezzature degli edifici e dei parchi nei quali sono realizzati i soggiorni di vacanza;

c) il tipo e le modalità di gestione della comunità di vacanza che devono essere realizzati in forma democratica;

d) il numero e le qualifiche del personale addetto ai soggiorni o campeggio in rapporto al numero dei minori ospitati e alle responsabilità ed ai compiti che il personale stesso deve assolvere;

e) le modalità ed i tempi per le presentazioni delle domande per la organizzazione dei campeggi e soggiorni nonchè i criteri per l'ammissione degli interessati;

f) le varie forme di controllo della gestione e dell'andamento dei campeggi e dei soggiorni.

Qualora, nel termine di cui al secondo comma, una qualsiasi provincia non avesse ottemperato all'approvazione del regolamento, vi provvederà, entro i 30 giorni successivi, direttamente l'assessorato regionale alla sanità.

Art. 5.

La valutazione delle domande prodotte dai comuni, dagli enti, istituzioni ed associazioni pubbliche e private viene effettuata, nei termini stabiliti dal regolamento previsto dallo articolo precedente, dalla provincia sentita una apposita commissione, costituita da 3 rappresentanti del consiglio provinciale di ciascuna provincia di cui 2 designati dalla maggioranza ed uno dalla minoranza, da 2 rappresentanti della Regione, designati dalla giunta regionale e da 3 esperti in problemi educativi e sociali indicati dall'A.N.C.I. regionale e nominati dall'amministrazione provinciale per ciascuna provincia.

Le province sono tenute ad effettuare controlli periodici circa la funzionalità e la rispondenza dei centri, soggiorni e campeggi ai criteri stabiliti dalla presente legge e dal regolamento provinciale.

Art. 6.

Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, formula i programmi generali d'intervento per l'applicazione della presente legge e approva entro il 31 marzo il piano annuale di riparto dei fondi alle province.

Il consiglio regionale stesso coordina entro il 31 maggio i piani annuali d'intervento formulati dalle province ed eventualmente li integra con iniziative a carattere sperimentale.

Art. 7.

La giunta regionale, a mezzo dell'assessorato sanità e assistenza, cura e controlla l'esecuzione dei programmi generali formulati dal consiglio.

La giunta regionale stabilisce, inoltre, i criteri per la determinazione delle rette e, d'intesa con le province promuove, sentita la commissione sanità, iniziative sperimentali intese al miglioramento delle prestazioni.

Art. 8.

Per il finanziamento delle attività di cui alla presente legge, a partire dall'anno finanziario 1974 il consiglio regionale ripartisce annualmente lo stanziamento di cui al successivo art. 9 tra le varie province in base ad un apposito piano predisposto dalla giunta regionale e formulato, secondo i seguenti criteri:

a) per i 6/10 in proporzione diretta alla popolazione residente in ciascuna provincia, quale risulta dai dati ufficiali dell'I.S.T.A.T. relativi all'ultimo censimento;

b) per i 4/10 in proporzione inversa al reddito medio pro-capite di ciascuna provincia quale risulta dai dati ufficiali pubblicati dal Ministero delle finanze.

I fondi messi a disposizione delle province da parte della Regione devono essere utilizzati per la concessione di contributi e sussidi ai comuni, comunità montane, enti, istituzioni, associazioni pubbliche e private.

Le province possono iscrivere nei loro bilanci stanziamenti da destinare all'integrazione dei finanziamenti concessi dalla Regione.

Art. 9.

Alla copertura della spesa necessaria per l'applicazione della presente legge si farà fronte con uno stanziamento annuo pari all'1,50 % delle entrate per quote di tributi dello Stato devolute dalla Regione.

Il capitolo 1484 del bilancio regionale assumerà dal 1974 la nuova dizione « Contributi per la realizzazione di soggiorni di vacanze estive ed invernali nonchè del tempo libero a favore dei minori ».

La presente legge regionale sarà pubblicata sul « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Data a Roma, addì 23 agosto 1973

CIPRIANI

Il visto del commissario del Governo è stato approvato il 14 agosto 1973.

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1973, n. 35.

Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1973.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 20 *settembre* 1973)

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1973, n. 36.

Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1973.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 20 *settembre* 1973)

LEGGE REGIONALE 10 settembre 1973, n. 37.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1972.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 20 *settembre* 1973)

(11578)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.